SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 100

Ministero della salute

06A02714

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 marzo 2006.

Disciplina dei formati e suddivisione degli spazi della nuova schedina di gioco Totocalcio e Totogol, così come previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2006, n. 110, recante modifiche al regolamento di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni, concernente regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva, così come modificato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2006, n. 110;

Visto il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato tra il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che regola il passaggio di competenza in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003, con il quale è stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:

1) SISAL S.p.A.;

2) Consorzio LOTTOMATICA giochi sportivi;

3) SNAI S.p.A.;

Considerato che l'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2006, n. 110, che ha apportato modifiche al decreto ministeriale n. 179 del 2003, stabilisce che le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal primo concorso a pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto;

Ritenuto, altresì, necessario dover aggiornare la schedina di gioco, quale strumento di supporto fondamentale per informare la rete distributiva ed i giocatori, in funzione delle novità introdotte e dover stabilire formati di schedina adatti ai diversi concessionari, in considerazione delle esigenze tecnologiche degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco dette «uniche ed interoperabili» e delle schedine di gioco dette «omnia» dei concorsi a pronostici Totocalcio, il concorso abbinato «il 9», ed il Totogol.

Art. 2.

1. A partire dal primo concorso a pronostici indetto dopo la pubblicazione del presente decreto, i concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina, «unica ed interoperabile» tra tutti i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato ed i contenuti riportati negli allegati 1 e 2, e la schedina «omnia», con i contenuti da riportare sul retro, indicati negli allegati 3 e 4.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: TINO

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

Come si gioca al Totocalcio

Il concorso Totocalcio consiste nel pronosticare il risultato delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso mediante i segni 1, X e 2. Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura. La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 8.192.

La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si gioca a "il 9"

Partecipando al concorso Totocalcio è possibile partecipare anche al concorso collegato "il 9".

Per partecipare al concorso "il 9", è sufficiente contrassegnare la specifica casella, posta sotto ciascuna delle colonne Totocalcio, e corrispondere un importo aggiuntivo (0,50 euro) per ogni colonna giocata.

Il montepremi del concorso "il 9" è separato da quello del concorso Totocalcio. La giocata minima è di una colonna.

Come si vince al Totocalcio

Premi a punteggio. Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono tre: 14, 13 e 12 (1ª, 2ª e 3ª categoria). In mancanza di vincite di 1ª categoria, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).

Premi precedenti di partecipazione

Totocalcio offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Come si vince a "il 9"

Premi a punteggio

Ad ognuna delle prime nove partite in schedina correttamente pronosticate viene attribuito un punto.

E' prevista un'unica categoria di vincita, per le colonne che hanno realizzato 9 punti. In mancanza di vincite, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).

Premi precedenti di partecipazione

"Il 9" offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totocalcio e Totogol, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

Come si gioca al Totogol

Il concorso Totogol consiste nel pronosticare il numero di gol realizzati in ciascuna delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso, scegliendo tra quattro possibilità: "01" equivale a zero od un gol, "2" a due gol, "3" a tre gol e "4+" a quattro o più gol.

Sulla ricevuta di partecipazione il segno "1" equivale al pronostico "01" ed il segno "4" equivale al pronostico "4+". Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura. La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 16.384. La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si vince al Totogol

Premi a punteggio

Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono cinque: 14, 13, 12, 11 e 10 (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria). In mancanza di vincite di 1ª e/o 2ª categoria, i relativi montepremi si cumulano al JACKPOT del 14 del concorso successivo.

Premi precedenti di partecipazione

Totogol offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite.

I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita.

Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

ALLEGATO 3

Come si gioca al Totocalcio

Il concorso Totocalcio consiste nel pronosticare il risultato delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso mediante i segni 1, X e 2.
Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura.
La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 8.192.
La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si gioca a "il 9"

Partecipando al concorso Totocalcio è possibile partecipare anche al concorso collegato "il 9".
Per partecipare al concorso "il 9", è sufficiente contrassegnare la specifica casella, posta sotto ciascuna delle colonne Totocalcio, e corrispondere un importo aggiuntivo (0,50 euro) per ogni colonna giocata. Il montepremi del concorso "il 9" è separato da quello del concorso Totocalcio. La giocata minima è di una colonna.

Come si vince al Totocalcio

Premi a punteggio
Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono tre: 14, 13 e 12 (1ª, 2ª e 3ª categoria). In mancanza di vincite di 1ª categoria, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).

Premi precedenti di partecipazione
Totocalcio offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite.
I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Come si vince a "il 9"

Premi a punteggio
Ad ognuna delle prime nove partite in schedina correttamente pronosticate viene attribuito un punto.
E' prevista un'unica categoria di vincita, per le colonne che hanno realizzato 9 punti. In mancanza di vincite, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).

Premi precedenti di partecipazione
"il 9" offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totocalcio, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

ALLEGATO 4

Come si gioca al Totogol

Il concorso Totogol consiste nel pronosticare il numero di gol realizzati in ciascuna delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso, scegliendo tra quattro possibilità: "01" equivale a zero od un gol, "2" a due gol, "3" a tre gol e "4+" a quattro o più gol.
Sulla ricevuta di partecipazione il segno "1" equivale al pronostico "01" ed il segno "4" equivale al pronostico "4+".
Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura.
La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 16.384.
La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si vince al Totogol

Premi a punteggio
Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono cinque: 14, 13, 12, 11 e 10 (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria).
In mancanza di vincite di 1ª e/o 2ª categoria, i relativi montepremi si cumulano al JACKPOT del 14 del concorso successivo.

Premi precedenti di partecipazione
Totogol offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite.
I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita.
Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Tabella di alcuni sviluppi di giocate

Quadruple	Triple	Doppie	Colonne	Euro
-	-	3	8	4
-	1	2	12	6
-	-	4	16	8
-	1	3	24	12
-	2	2	36	18
-	1	4	48	24
1	2	1	72	36
1	1	3	96	48
-	3	2	108	54
2	1	2	192	96
2	1	3	384	192
2	2	3	1152	576
1	1	7	1536	768
2	2	4	2304	1152

Con Totogol è quindi importante controllare la ricevuta al momento della convalida della giocata.

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totogol, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

06A03800

DECRETO 5 aprile 2006.

Adeguamento, per l'anno 2006, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;

Visto il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile degli invalidi civili parziali, dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adegnati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennità mensile di frequenza;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 131, che ha stabilito il nuovo importo della speciale indennità istituita dall'art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei ciechi parziali a decorrere dal 1° gennaio 2002, con adeguamento periodico annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che, con decorrenza dal 1° marzo 1991, l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 429 del 1991, che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;

Visto l'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione n. 176 del 26 giugno 2001 del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. recante regolamentazione della materia relativa all'introduzione dell'euro;

Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle quali si rileva che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a 3,04 e che la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai è pari a 1,7;

Visto l'art. 2 del decreto del 18 novembre 2005, con cui il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha determinato la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2005 in misura pari a 1,7 dal 1° gennaio 2006, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione automatica per l'anno successivo;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 42, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in base al quale la Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro è subentrata nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, già di competenza del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante norme per il trasferimento all'I.N.P.S. dell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in tema di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e finanze;

Visto, in particolare, il comma 2 del medesimo articolo di legge che demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del cennato decreto n. 203 del 2005, la fissazione, tra l'altro, della data di effettivo esercizio da parte dell'Istituto delle funzioni trasferite;

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 2006 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anche essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità concessi alle categorie di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2006, i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinati come segue:

€ 13.973,26 annui per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali ed ai sordomuti;

€ 4.089,54 annui per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

€ 6.717,94 annui per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

1. Per l'anno 2006, gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti € 689,56;

indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali € 450,78;

indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti € 226,53; speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti € 164,96.

Art. 3.

1. Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

pensione spettante ai ciechi civili assoluti € 257,47 dal 1° gennaio 2006;

pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti € 238,07 dal 1° gennaio 2006;

assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti € 176,67 dal 1° gennaio 2006.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai sessantacinque anni viene elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di € 60,23 mensili, secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 5.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza di età inferiore a sessantacinque anni, è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2006, una maggiorazione di € 10,33 mensili, per tredici mensilità, a condizione che non possiedano né redditi propri di importo pari o superiore a € 5.096,65 né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a € 10.655,19.

Art. 6.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a settanta anni è incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a € 551,35 al mese, per tredici mensilità, in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a € 7.167,55;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori a € 7.167,55 né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a € 12.129,91;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

2. I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresì concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.

3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

Art. 7.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e l'indennità speciale ai ciechi ventesimisti sono ridotte di € 93,00 mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro: TREMONTI

06A03888

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 gennaio 2006.

Note orientative da integrazione dell'allegato II parte B del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, che prevede il recepimento di provvedimenti comunitari relativi all'adozione delle parti B e C dell'allegato II con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente;

Visto il proprio decreto 6 dicembre 2001 di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che sostituisce l'allegato II, parte B, relativamente ai criteri per stabilire la sicurezza per la salute umana e per l'ambiente di alcuni microrganismi geneticamente modificati;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 febbraio 2005 che stabilisce note orientative ad integrazione dell'allegato II, parte B della direttiva 90/219/CEE;

Sentita la Commissione interministeriale di coordinamento per le biotecnologie nella seduta del 28 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo dell'allegato II, parte B, del decreto 6 dicembre 2001 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è integrato dal testo dell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 205

ALLEGATO

NOTE ORIENTATIVE AD INTEGRAZIONE DELL'ALLEGATO II PARTE B DEL DECRETO LEGISLATIVO 206/2001

Introduzione.

Possono essere inclusi nell'allegato II, parte C solo i tipi di microrganismi geneticamente modificati (MGM) che soddisfano sia i criteri generali che i criteri specifici di cui all'allegato II, parte B.

Tutti gli MGM inclusi nell'allegato II, parte C sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* insieme alle caratteristiche identificative o alle pertinenti fonti di riferimento. Per stabilire se un determinato tipo di MGM può essere incluso nell'allegato II, parte C occorre tenere conto di tutte le sue componenti e se necessario anche del processo utilizzato per costruirlo. È opportuno sottolineare che, pur essendo necessario considerare tutti gli aspetti, soltanto le caratteristiche dell'MGM sono valutate alla luce dei criteri di cui all'allegato II, parte B. Se tutte le componenti dell'MGM esaminate singolarmente sono ritenute sicure, è molto probabile che l'MGM in questione soddisfi i criteri di sicurezza. Poiché tuttavia ciò non può essere dato per scontato, occorre procedere ad un esame approfondito.

Se nel corso della produzione di un MGM finale sono prodotti microrganismi intermedi, anche questi ultimi devono essere valutati alla luce dei criteri di cui all'allegato II, parte B, per poter escludere ciascun tipo dall'ambito di applicazione della direttiva e quindi di fatto ritenere accettabile l'esenzione dell'impiego confinato nel suo complesso. Gli Stati membri devono fare in modo che le presenti note orientative siano applicate sia dagli utilizzatori, ai fini della predisposizione della documentazione attestante la sicurezza per la salute umana e per l'ambiente dei tipi di MGM da includere nell'allegato II, parte C, sia dalle autorità nazionali competenti, in sede di verifica del rispetto dei criteri previsti.

La documentazione deve contenere elementi di prova dettagliati e concreti, per consentire agli Stati membri di valutare se le dichiarazioni relative alla sicurezza degli MGM con riferimento ai suddetti criteri sono giustificate. In caso di incertezza scientifica, occorre adottare un approccio precauzionale; gli MGM potranno essere presi in considerazione ai fini dell'esenzione solo in presenza di prove convincenti del rispetto dei criteri.

Una volta verificato il rispetto dei criteri, l'autorità nazionale competente che riceve la documentazione deve trasmetterla alla Commissione, che a sua volta deve consultare il comitato istituito ai sensi dell'art. 21 della direttiva in merito all'inclusione dell'MGM nell'allegato II, parte C. Nell'appendice 1 sono riportate le definizioni dei termini utilizzati.

1. CRITERI GENERALI.

1.1. *Verifica/convalida del ceppo.*

Occorre stabilire e convalidare l'identità del ceppo e caratterizzare opportunamente la struttura e la funzione del vettore/inserto così come presenti nell'MGM finale. Una descrizione dettagliata dell'evoluzione storica del ceppo in questione (compresa la storia delle modificazioni genetiche) può fornire informazioni utili ai fini della valutazione della sicurezza. Occorre inoltre chiarire il rapporto tassonomico con microrganismi nocivi strettamente affini già noti, che consente di ricavare informazioni sulle eventuali caratteristiche nocive normalmente non espresse ma che potrebbero esprimersi a seguito della modificazione genetica. È opportuno verificare anche l'identità dei sistemi di coltura di cellule e tessuti eucariotici sulla base delle classificazioni internazionali (ad esempio ATCC o altre).

Occorre passare in rassegna la letteratura scientifica in materia per studiare i precedenti, la documentazione relativa alla sicurezza, i dati tassonomici e i marcatori fenotipici e genetici; in particolare si consiglia di utilizzare il *«Bergeys Manual of Determinative Bacteriology»*, riviste e articoli scientifici nonché le informazioni ottenute da società private che forniscono il DNA. Altre informazioni utili possono essere ricavate dalle collezioni di colture e dalle organizzazioni per la collezione di colture, quali la Federazione mondiale delle collezioni di colture cellulari (*World Federation of Culture Collections* -

WFCC) che pubblica il repertorio mondiale delle collezioni di colture di microrganismi, e l'Organizzazione europea delle collezioni di colture cellulari (*European Culture Collections Organisation* - ECCO). È opportuno tenere conto anche delle principali collezioni europee di colture che conservano gruppi quantitativamente significativi di microrganismi. Nel caso di un nuovo isolato o di un nuovo ceppo non ancora studiati in maniera approfondita occorre affrontare le eventuali questioni rimaste irrisolte ricorrendo ai test effettuati per confermare l'identità dell'MGM in questione. Questa situazione può verificarsi quando il ceppo dell'MGM differisce notevolmente dal ceppo parentale o dai ceppi parentali, ad esempio perché derivato da una fusione cellulare o da modificazioni genetiche multiple.

I test eventualmente necessari per confermare l'identità del ceppo possono comprendere lo studio della morfologia, la colorazione, la microscopia elettronica, la sierologia, i profili nutrizionali basati sull'utilizzazione e/o sulla degradazione, l'analisi isoenzimatica, il profilo proteico e degli acidi grassi, la percentuale di G + C, le impronte del DNA e dell'RNA, l'amplificazione di sequenze di DNA/RNA proprie dell'unità tassonomica in questione, l'uso di sonde geniche, l'ibridazione con sonde di DNA specifiche per l'RNA ribosomiale e il sequenziamento del DNA o dell'RNA. I risultati di questi test dovrebbero essere opportunamente documentati.

L'identificazione dei geni dell'MGM avviene in condizioni ottimali quando sono note le sequenze nucleotidiche complete del vettore e dell'inserto. In questo modo si può risalire alla funzione di ciascuna unità genetica. Ove possibile, le dimensioni del vettore e dell'inserto dovrebbero essere limitate alle sequenze geniche necessarie per ottenere la funzione desiderata. In questo modo si riduce la probabilità di introduzione e di espressione di funzioni criptiche o di acquisizione di caratteristiche indesiderate.

1.2. *Prove documentate e riconosciute della sicurezza dell'MGM.*

È necessario provare e documentare la sicurezza dell'MGM, ad esempio presentando i risultati di test già effettuati o dati ricavati dalla letteratura scientifica o documenti che comprovino la sicurezza dell'organismo. Occorre sottolineare che l'esistenza di precedenti che attestino l'uso sicuro del microrganismo non garantisce necessariamente la sicurezza, specialmente se l'MGM è stato utilizzato in condizioni rigorosamente controllate per ragioni di sicurezza.

Le prove documentate della sicurezza del ceppo ricevente o parentale costituiscono un elemento fondamentale per decidere se un MGM soddisfa questo criterio.

Tuttavia l'MGM in questione può avere subito modifiche significative rispetto alla generazione parentale, che potrebbero incidere sulla sua sicurezza e che devono quindi essere studiate attentamente. In particolare, occorre procedere con molta cautela se la modificazione genetica è stata concepita per eliminare un tratto dannoso o patogeno dal ceppo ricevente o parentale. In questi casi, per dimostrare la sicurezza occorre fornire prove documentate dell'avvenuta rimozione dei tratti dannosi o potenzialmente dannosi. Se non sono disponibili dati specifici sul ceppo ricevente o parentale è possibile utilizzare i dati raccolti per la specie. Tali dati, suffragati dall'analisi della bibliografia esistente in materia e da studi tassonomici sulla variazione del ceppo all'interno della specie, possono fornire prove della sicurezza del ceppo ricevente o parentale in questione.

In assenza di informazioni che consentano di provare la sicurezza dell'MGM, occorre effettuare appositi test per dimostrare tale sicurezza.

1.3. *Stabilità genetica.*

La modificazione genetica non deve accrescere la stabilità dell'MGM rispetto ai microrganismi non modificati presenti nell'ambiente, per evitare qualunque possibile danno.

Qualora un'eventuale instabilità dovuta alla modificazione genetica possa influire negativamente sulla sicurezza dell'organismo, occorre fornire prove della stabilità, in particolare nei casi in cui è stata introdotta nell'MGM una mutazione inattivante che ne attenua le proprietà nocive.

2. CRITERI SPECIFICI.

2.1. *Assenza di patogenicità.*

L'MGM non dovrebbe causare patologie o danni alla salute di esseri umani, piante o animali sani né in condizioni normali, né a seguito di incidenti ragionevolmente prevedibili (ad es. puntura da ago, ingestione accidentale, esposizione ad aerosol e dispersione con successiva esposizione ambientale). Nel caso in cui esista una maggiore probabilità che siano esposti all'MGM individui immunocompromessi (ad esempio quando l'MGM è destinato ad essere utilizzato in ambito clinico) occorre tenere conto, nel momento in cui si valuta la sicurezza complessiva dell'MGM, dei possibili effetti derivanti da tale esposizione.

L'esame della letteratura scientifica e le informazioni di base raccolte per stabilire la conformità ai criteri generali dovrebbero fornire la maggior parte dei dati richiesti in questa sede. È comunque necessario analizzare i dati storici sulla manipolazione e sulla sicurezza della specie e dei ceppi strettamente affini. Occorre inoltre consultare gli elenchi degli agenti patogeni umani, animali e vegetali.

I vettori virali eucariotici da iscrivere nell'allegato II, parte C non devono produrre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Occorre conoscere le loro origini, i meccanismi di attenuazione e la stabilità delle caratteristiche in questione. Ove possibile occorre confermare la presenza di tali caratteristiche nel virus prima e dopo la modificazione. Se si utilizzano vettori di questo tipo è preferibile ricorrere unicamente a mutazioni per delezione. Un'altra soluzione accettabile è rappresentata dai costrutti che utilizzano vettori di DNA o RNA derivati da virus in cellule ospiti coltivate nelle quali non sono presenti né possono essere prodotti virus infettivi.

Si ritiene improbabile che i ceppi non virulenti di specie patogene riconosciute, quali i vaccini vivi per l'immunizzazione umana e animale, possano causare patologie; di conseguenza essi soddisfano i criteri di cui all'allegato II, parte B a condizione che:

1) l'esame della letteratura scientifica confermi la sicurezza del ceppo non virulento e l'assenza di effetti negativi sulla salute umana, animale o vegetale; oppure

2) il ceppo sia stabilmente privo di materiale genetico che determina virulenza o presenti mutazioni stabili che notoriamente attenuano in misura sufficiente la virulenza (test di patogenicità, studi genetici, sonde geniche, rilevazione di fagi e plasmidi, mappatura degli enzimi di restrizione, sequenziamento, sonde proteiche) e la cui sicurezza risulti sufficientemente provata. Occorre prendere in considerazione il rischio di inversione della delezione o della mutazione genica a seguito di eventuali nuovi trasferimenti di geni.

Qualora l'analisi bibliografica e gli studi tassonomici non consentano di ricavare le informazioni necessarie, occorre effettuare test di patogenicità adatti al microrganismo in questione. I test dovrebbero essere effettuati sull'MGM anche se in alcuni casi potrebbe risultare opportuno effettuarli sul ceppo ricevente o parentale. Tuttavia, se l'MGM è sostanzialmente diverso dai suoi organismi parentali occorre procedere con attenzione per evitare false conclusioni di non patogenicità.

Di seguito sono indicati alcuni esempi di ceppi riceventi o parentali di microrganismi per la produzione di MGM in grado di soddisfare i criteri per l'inclusione nell'allegato II, parte C:

derivati di ceppi batterici resi sufficientemente inattivi, ad esempio *Escherichia coli K12 e Staphylococcus aureus 83254*, la cui crescita e sopravvivenza dipendono dall'aggiunta di nutrienti non presenti nel corpo umano o nell'ambiente esterno al mezzo di coltura (ad es. fabbisogno di acido diaminopimelico e auxotrofia di timina);

i sistemi di coltura di cellule e tessuti eucariotici (vegetali o animali, inclusi i mammiferi) possono essere considerati come ospiti resi sufficientemente inattivi. Gli MGM basati su tali cellule devono soddisfare gli altri criteri indicati nel presente documento (ad esempio assenza di agenti avventizi nocivi o di vettori mobilizzabili);

i ceppi di ospiti non patogeni di tipo selvatico possono avere nicchie ecologiche estremamente specializzate e di conseguenza avere un impatto ambientale minimo in caso di dispersione accidentale,

oppure sono talmente diffusi ma inoffensivi da rendere una dispersione accidentale praticamente priva di conseguenze per la salute degli esseri umani, degli animali o delle piante. Di questa categoria fanno parte i seguenti organismi ospiti: batteri lattici, rizobatteri, termofili estremi, batteri o funghi produttori di antibiotici. Deve trattarsi di microrganismi le cui caratteristiche genetiche e molecolari sono ben conosciute e ben documentate.

Il vettore e l'inserto, così come presenti nell'MGM finale, non dovrebbero contenere geni che esprimono una proteina attiva o un trascritto (ad esempio determinanti di virulenza, tossine, ecc.) ad un livello e in una forma tali da conferire all'MGM un fenotipo patogeno per gli esseri umani, gli animali e le piante o in grado di produrre effetti nocivi per l'ambiente.

È opportuno evitare l'uso di vettori o inserti contenenti sequenze che codificano tratti nocivi in determinati microrganismi, ma che non conferiscono all'MGM un fenotipo patogeno per gli esseri umani, gli animali e le piante o nocivo per l'ambiente. Occorre accertarsi che il materiale genetico inserito non codifichi un determinante di patogenicità in grado di sostituirsi ad una mutazione inattivante presente nell'organismo parentale.

Il fenotipo risultante da un vettore può dipendere dall'organismo ricevente o da quello parentale; tuttavia ciò che vale per un ospite non dovrebbe essere dato per scontato anche quando il costrutto è trasferito ad un altro ospite. Ad esempio, un vettore costituito da un retrovirus inattivato, se utilizzato in batteri oppure nella maggior parte delle linee cellulari, non è in grado di produrre particelle virali infettive; tuttavia lo stesso vettore utilizzato in una linea cellulare di packaging potrebbe produrre particelle virali infettive e, in funzione della natura dell'inattivazione e delle sequenze dell'inserto, conferire all'MGM un fenotipo in grado di causare patologie.

2.1.1. Assenza di tossinogenicità.

L'MGM non dovrebbe produrre tossine indesiderate, né un aumento della tossinogenicità a seguito della modificazione genetica subita. Tra le tossine microbiche si possono citare ad esempio le esotossine, le endotossine e le micotossine. L'analisi del ceppo ricevente o parentale può fornire utili informazioni al riguardo.

È opportuno sottolineare che, sebbene un ceppo ricevente o parentale sia privo di tossine, non si può comunque escludere la possibilità che il vettore o l'inserto introducano tossine oppure ne stimolino o deprimano la produzione. Occorre pertanto verificare attentamente la presenza di tossine, malgrado ciò non impedisca necessariamente l'inclusione dell'MGM nell'allegato II parte C.

2.1.2. Assenza di allergenicità.

Sebbene tutti i microrganismi siano in qualche misura potenzialmente allergenici, alcune specie sono espressamente riconosciute come tali; esse sono elencate nella direttiva 93/88/CEE e nella direttiva 95/30/CE e successive modifiche. Occorre stabilire se l'MGM in questione fa parte di questo gruppo specifico di allergeni. Le componenti allergeniche dei microrganismi comprendono le membrane cellulari, le spore, i metaboliti naturali (ad es. enzimi proteolitici) e alcuni antibiotici. Se il vettore e l'inserto sono espressi nell'MGM finale il prodotto genico non deve possedere attività biologiche in grado di generare importanti allergeni. Si deve tuttavia osservare che questo criterio non può essere applicato in termini assoluti.

2.2. *Assenza di agenti avventizi nocivi.*

L'MGM non deve ospitare agenti avventizi noti, ad esempio micoplasmi, virus, batteri, funghi, altre cellule animali o vegetali e simbionti che possano causare effetti nocivi. Un metodo per evitare questo problema consiste nell'utilizzare, ai fini della costruzione dell'MGM, un ceppo ricevente o parentale notoriamente privo di agenti avventizi nocivi; tuttavia non si può presupporre che l'MGM in questione sia privo di agenti avventizi solo perché lo erano gli individui parentali. Infatti, durante la costruzione dell'MGM potrebbero essere stati introdotti nuovi agenti avventizi.

Occorre prestare particolare attenzione quando si deve stabilire se le colture di cellule animali contengono agenti avventizi potenzialmente nocivi quali il virus della coriomeningite linfocitica o micoplasmi come il *Mycoplasma pneumoniae*. Gli agenti avventizi possono risultare di difficile individuazione e occorre dunque tenere conto dei limiti di efficacia dei metodi di screening.

2.3. *Trasferimento di materiale genetico.*

Qualora sia in grado di produrre nel microrganismo ricevente un fenotipo nocivo, il materiale genetico inserito nell'MGM non dovrebbe essere trasmissibile né mobilizzabile.

Il vettore e l'inserto non dovrebbero trasferire all'MGM alcun marcatore della resistenza qualora la resistenza possa compromettere un trattamento terapeutico. La presenza di tali marcatori non esclude comunque a priori l'inclusione dell'MGM nell'allegato II, parte C, ma sottolinea ancora una volta l'importanza che tali geni non siano mobilizzabili.

I vettori quali virus, cosmidi o altri tipi di vettori derivati da virus ed utilizzati come vettori di clonazione dovrebbero anche essere resi non lisogenici (privandoli ad esempio del repressore cI-λ). L'inserto non dovrebbe essere mobilizzabile, ad esempio a causa della presenza di sequenze trasferibili di provirus o di altre sequenze funzionali di trasposizione.

Alcuni vettori integrati nel cromosoma ospite possono anch'essi essere considerati non mobilizzabili ma dovrebbero comunque essere esaminati caso per caso, con particolare riferimento ai meccanismi che potrebbero facilitare la mobilità del cromosoma (ad es. la presenza di un fattore sessuale cromosomico) o la trasposizione ad altri repliconi eventualmente presenti all'interno dell'ospite.

2.4. *Sicurezza per l'ambiente in caso di dispersione accidentale.*

Normalmente un microrganismo geneticamente modificato può causare danni all'ambiente solo se è in grado di sopravvivere e se possiede caratteristiche pericolose. Nel prendere in considerazione i danni per l'ambiente, occorre tenere conto delle differenti condizioni ambientali esistenti negli Stati membri e, se necessario, ipotizzare eventuali situazioni estreme. Occorre inoltre fornire, ove disponibili, i dati relativi a precedenti emissioni (deliberate o no) e al loro eventuale impatto sull'ambiente.

2.4.1. Sopravvivenza dell'organismo.

Per stabilire se un microrganismo geneticamente modificato può avere effetti negativi per l'ambiente o causare patologie nelle piante e negli animali, occorre stabilire se le caratteristiche biologiche dell'MGM in questione possono rafforzare, lasciare inalterata o diminuire la sua capacità di sopravvivenza nell'ambiente. Qualora sia stato reso biologicamente inadatto a sopravvivere nell'ambiente, l'MGM non sopravviverà per periodi significativi al di fuori delle strutture di contenimento e quindi la probabilità di un'interazione con l'ambiente risulterà scarsa.

In sede di valutazione degli eventuali effetti negativi sull'ambiente occorre tenere presente anche il destino probabile degli MGM che sfuggono alle misure di confinamento ed entrano nelle reti alimentari.

2.4.2. Dispersione.

Per stabilirsi nell'ambiente un MGM deve essere in grado di sopravvivere alla dispersione ed insediarsi in una nicchia adatta. Occorre dunque tenere presente il metodo di dispersione e la probabilità di sopravvivenza durante la dispersione. Molti microrganismi ad esempio sopravvivono se dispersi in aerosol e in piccole particelle, oppure attraverso gli insetti e i vermi.

2.4.3. Insediamento dell'organismo nell'ambiente.

L'insediamento in un determinato ambiente dipende dalla natura dell'ambiente nel quale avviene la dispersione e dalla capacità dell'MGM di sopravvivere al trasferimento nel nuovo ambiente. La capacità di insediarsi in una nicchia adeguata varia in funzione delle dimensioni della popolazione vitale, delle dimensioni della nicchia stessa e della maggiore o minore frequenza di nicchie adatte per la specie. Le probabilità variano di specie in specie ed inoltre la resistenza o la sensibilità agli stress biotici o abiotici influiscono anch'esse notevolmente sulla capacità di insediamento di un MGM nell'ambiente. La persistenza di un MGM nell'ambiente per un periodo significativamente lungo dipende dalla sua capacità di sopravvivere e di

adattarsi alle condizioni ambientali, oppure da un tasso di crescita competitivo. Questi fattori possono essere a loro volta influenzati dalla modificazione genetica subita e dal sito di integrazione. Esistono alcuni casi in cui la modificazione genetica non influisce sulla capacità di sopravvivenza, ad esempio quando:

il prodotto genico che contribuisce alla formazione di un metabolita secondario, formatosi alla fine della crescita, non può promuovere l'avvio della crescita.

2.4.4. Trasferimento di materiale genetico.

La quantità di informazioni disponibili sul trasferimento di materiale genetico tra microrganismi è in continuo aumento. Anche se l'MGM ha una capacità di sopravvivenza molto limitata, occorre stabilire se il materiale genetico introdotto è in grado di persistere nell'ambiente o di trasferirsi in altri organismi e provocare danni. Il trasferimento di materiale genetico è stato osservato in condizioni sperimentali nel suolo (incluse le rizosfere), nel tratto intestinale degli animali e nell'acqua, mediante coniugazione, trasduzione o trasformazione.

La possibilità di trasferimento di materiale genetico da un MGM con ridotta probabilità di crescita e capacità limitata di sopravvivenza è molto remota. Se l'MGM non trasporta plasmidi autotrasmissibili o fagi trasduttori si può praticamente escludere qualsiasi trasferimento attivo. Inoltre il rischio è molto limitato se il vettore o l'inserto non sono autotrasmissibili o sono scarsamente mobilizzabili.

APPENDICE 1

DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE DOCUMENTO

Agenti avventizi: altri microrganismi attivi o latenti che vivono in contiguità o all'interno del microrganismo in questione.

Antigene: qualsiasi molecola che induca le cellule B a produrre un anticorpo specifico. La molecola può essere riconosciuta specificamente dagli elementi di adattamento del sistema immunitario, ossia dalle cellule B o dalle cellule T o da entrambe.

Allergene: antigene in grado di sensibilizzare gli individui in modo da provocare in essi una reazione di ipersensibilità in caso di successiva esposizione.

Allergia: complesso di reazioni immediate di ipersensibilità che si verificano quando una risposta IgE è diretta contro un antigene innocuo, ad esempio una cellula batterica non patogena e non vitale. I mastociti sensibilizzati dall'IgE liberano mediatori farmacologici, con conseguente reazione infiammatoria acuta e sintomi quali asma, eczema o rinite.

Coniugazione: trasferimento attivo di DNA da un ospite a un altro.

Cosmide: tipo di vettore da clonazione che contiene un plasmide nel quale sono state inserite sequenze cos di un fago lambda.

Patologia: qualunque alterazione strutturale o funzionale in un essere umano, animale o vegetale immunocompetente che causa malattie o disturbi rilevabili.

Espressione: processo di produzione di trascritti di RNA, proteine e polipeptidi tramite le informazioni contenute nei geni dei MGM. In questa sede «espressione» corrisponde anche alla misura del livello presunto o noto di espressione del materiale genetico inserito.

Mobilizzazione: trasferimento passivo da un ospite all'altro.

Vettori a ridotta mobilizzazione: vettori con una o più funzioni di trasferimento difettose che difficilmente sono mobilizzati per l'intervento di altri elementi che suppliscono alle funzioni mancanti.

Patogenicità: capacità di un microrganismo di provocare una patologia tramite infezione, tossicità o allergenicità. La patogenicità è un attributo significativo sul piano tassonomico ed è caratteristica di una specie.

Plasmide: pezzo di DNA extracromosomico autoreplicante riscontrato in molti microrganismi, che generalmente conferisce alcuni vantaggi evolutivi alle cellule ospiti.

Microrganismo ricevente o parentale: microrganismo che ha subito la modificazione genetica.

Rizobatteri: batteri presenti nella rizosfera, ossia nel suolo ad immediato contatto con le radici delle piante, che penetrano nelle radici per via intracellulare o intercellulare. I rizobatteri sono spesso utilizzati per l'inoculazione di microbi/semi in agricoltura.

Trasduzione: l'incorporazione di DNA batterico nelle particelle di un batteriofago e il loro trasferimento in un batterio ricevente.

Trasformazione: captazione di DNA nudo da parte di una cellula.

Vettore: elemento che trasporta molecole di DNA o RNA ad esempio un plasmide o un batteriofago nel quale può essere inserita una sequenza di materiale genetico per essere introdotta in una nuova cellula ospite dove verrà replicata e in alcuni casi espressa.

Virulenza: capacità di produrre effetti nocivi. La capacità di danneggiare le specie ospiti può variare notevolmente tra i singoli ceppi di un microrganismo.

06A03832

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 17 febbraio 2006.

Modifiche al decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante: «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali».

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 9, l'art. 5, comma 3, lettera *c)* e l'art. 19, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004 e successive modificazioni, recante l'articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali, d'ora in poi «decreto ministeriale 24 settembre 2004»;

Visti i decreti ministeriali 1º febbraio 2005 e 28 ottobre 2005 recanti modifiche al citato decreto ministeriale 24 settembre 2004;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate siano determinate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 2005, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2005, registro n. 12, foglio n. 390, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 2005, n. 285, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero per i beni e le attività culturali, apportando, tra l'altro, una riduzione delle posizioni dirigenziali di seconda fascia di diciotto unità;

Rilevata, pertanto, l'esigenza di procedere, in coerenza con la riduzione delle posizioni dirigenziali di seconda fascia operata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2005, alla modifica dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di cui al citato decreto 24 settembre 2004;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 8 febbraio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 2, comma 6, agli allegati e ai riepiloghi del decreto ministeriale 24 settembre 2004

1. All'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 24 settembre 2004 le parole «in numero di 247 unità» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 229 unità».

2. Gli allegati 1 e 2, il riepilogo dei dirigenti di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, il riepilogo degli allegati 1 e 2, nonché gli allegati 3 e 5 del decreto ministeriale 24 settembre 2004 sono sostituiti dagli allegati e dai riepiloghi del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, recanti la medesima numerazione e denominazione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 236

ALLEGATO 1

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Uffici dirigenziali di supporto al Capo del Dipartimento	n. 4
Direzione generale per i beni archeologici	
Uffici dirigenziali	n. 2
Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici	
Uffici dirigenziali	n. 2
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico	
Uffici dirigenziali	n. 2
Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee	
Uffici dirigenziali	n. 2
Totale	**n. 12**

DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

Uffici dirigenziali di supporto al Capo del Dipartimento	n. 2
Direzione generale per gli archivi	
Uffici dirigenziali	n. 4
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	
Uffici dirigenziali	n. 4
Totale	**n. 10**

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Uffici dirigenziali di supporto al Capo del Dipartimento	n. 3
Servizio ispettivo (dirigenti con funzioni ispettive n. 18*)	n. 1
Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione	
Uffici dirigenziali	n. 4
Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione	
Uffici dirigenziali	n. 2
Totale	**n. 10**

* escluso il responsabile del servizio ispettivo

DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO E LO SPORT

Uffici dirigenziali di supporto al Capo del Dipartimento	n. 2
Direzione generale per il cinema	
Uffici dirigenziali	n. 4
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport	
Uffici dirigenziali	n. 5
Totale	**n. 11**
Totale complessivo	**n. 43**

ALLEGATO 2

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Direzione generale per i beni archeologici

1. Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico "L. Pigorini" – con sede a Roma
2. Museo nazionale d'arte orientale – con sede a Roma

Direzione generale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico

1. Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea – con sede a Roma
2. Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari – con sede a Roma
3. Istituto nazionale della grafica – con sede a Roma

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Abruzzo – con sede a L'Aquila
2. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico dell'Abruzzo – con sede a L'Aquila
3. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo – con sede a Chieti

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata – con sede a Potenza
2. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico della Basilicata – con sede a Matera
3. Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata – con sede a Potenza

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria

1. Direzione amministrativa della Calabria – con sede a Catanzaro
2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Calabria – con sede a Cosenza
3. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico della Calabria – con sede a Cosenza
4. Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria – con sede a Reggio Calabria

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania

1. Direzione amministrativa della Campania - con sede a Napoli
2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per Napoli e provincia – con sede a Napoli
3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Caserta e Benevento – con sede a Caserta
4. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Salerno ed Avellino – con sede a Salerno
5. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Napoli e Caserta – con sede a Napoli
6. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Salerno, Avellino e Benevento – con sede a Salerno

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia – con sede a Bologna
2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Parma e Piacenza – con sede a Parma
3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini – con sede a Ravenna
4. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Modena e Reggio Emilia – con sede a Modena
5. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Parma e Piacenza – con sede a Parma
6. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini – con sede a Bologna
7. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna – con sede a Bologna

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia – con sede a Trieste
2. Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia – con sede a Trieste

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio

1. Direzione amministrativa del Lazio – con sede a Roma
2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio – con sede a Roma
3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma – con sede a Roma
4. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico del Lazio – con sede a Roma
5. Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio – con sede a Roma
6. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria meridionale – con sede a Roma
7. Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia Antica – con sede a Roma – Ostia Antica

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria – con sede a Genova
2. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico della Liguria – con sede a Genova
3. Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria – con sede a Genova

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia

1. Direzione amministrativa della Lombardia – con sede a Milano
2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese – con sede a Milano
3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Brescia, Cremona e Mantova – con sede a Brescia
4. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese – con sede a Milano
5. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Brescia, Cremona e Mantova – con sede a Mantova
6. Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia – con sede a Milano

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche

1. Direzione amministrativa delle Marche – con sede ad Ancona
2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche – con sede ad Ancona
3. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico delle Marche – con sede ad Urbino
4. Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche – con sede ad Ancona

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico del Molise – con sede a Campobasso
2. Soprintendenza per i beni archeologici del Molise – con sede a Campobasso

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte – con sede a Torino
2. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico del Piemonte – con sede a Torino
3. Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie – con sede a Torino

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bari e Foggia – con sede a Bari
2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto – con sede a Lecce
3. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Bari e Foggia – con sede a Bari
4. Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia – con sede a Taranto

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano – con sede a Cagliari
2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Sassari e Nuoro – con sede a Sassari
3. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano – con sede a Cagliari
4. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro – con sede a Sassari

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana

1. Direzione amministrativa della Toscana – con sede a Firenze
2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato – con sede a Firenze
3. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Firenze, Pistoia e Prato – con sede a Firenze
4. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Arezzo – con sede ad Arezzo
5. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno– con sede a Pisa
6. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Lucca e Massa Carrara – con sede a Lucca
7. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Siena e Grosseto – con sede a Siena
8. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Siena e Grosseto – con sede a Siena
9. Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana – con sede a Firenze

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico dell'Umbria – con sede a Perugia
2. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria – con sede a Perugia

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto

1. Direzione amministrativa del Veneto – con sede a Venezia
2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Venezia e Laguna – con sede a Venezia
3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso – con sede a Venezia
4. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza – con sede a Verona
5. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Venezia, Padova, Belluno e Treviso – con sede a Venezia
6. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Verona, Rovigo e Vicenza – con sede a Verona
7. Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto – con sede a Padova

Totale complessivo n. 81

DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

Al Dipartimento per i beni archivistici e librari afferisce:

1. Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

1. Archivio Centrale dello Stato – con sede a Roma
2. Istituto Centrale per gli Archivi – con sede a Roma - Direttore dell'Istituto
3. Archivio di Stato di Arezzo
4. Archivio di Stato di Bologna
5. Archivio di Stato di Bari
6. Archivio di Stato di Cagliari
7. Archivio di Stato di Caserta
8. Archivio di Stato di Catania
9. Archivio di Stato di Firenze
10. Archivio di Stato di Foggia
11. Archivio di Stato di Genova
12. Archivio di Stato di L'Aquila
13. Archivio di Stato di Livorno
14. Archivio di Stato di Lucca
15. Archivio di Stato di Mantova
16. Archivio di Stato di Milano
17. Archivio di Stato di Modena
18. Archivio di Stato di Napoli
19. Archivio di Stato di Palermo
20. Archivio di Stato di Parma
21. Archivio di Stato di Perugia
22. Archivio di Stato di Pisa
23. Archivio di Stato di Reggio Emilia
24. Archivio di Stato di Roma
25. Archivio di Stato di Salerno
26. Archivio di Stato di Siena
27. Archivio di Stato di Torino
28. Archivio di Stato di Trento - con compiti anche di Soprintendenza archivistica
29. Archivio di Stato di Venezia
30. Soprintendenza Archivistica per la Basilicata – con sede a Potenza
31. Soprintendenza Archivistica per Campania – con sede a Napoli

32. Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna – con sede a Bologna
33. Soprintendenza Archivistica per il Friuli Venezia Giulia – con sede a Trieste
34. Soprintendenza Archivistica per la Liguria – con sede a Genova
35. Soprintendenza Archivistica per il Lazio – con sede a Roma
36. Soprintendenza Archivistica per la Lombardia – con sede a Milano
37. Soprintendenza Archivistica per il Molise – con sede a Campobasso
38. Soprintendenza Archivistica per la Puglia – con sede a Bari
39. Soprintendenza Archivistica per il Piemonte – con sede a Torino
40. Soprintendenza Archivistica per la Sardegna – con sede a Cagliari
41. Soprintendenza Archivistica per la Sicilia – con sede a Palermo
42. Soprintendenza Archivistica per la Toscana – con sede a Firenze
43. Soprintendenza Archivistica per l'Umbria – con sede a Perugia
44. Soprintendenza Archivistica per il Veneto – con sede a Venezia

DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI

1. Discoteca di Stato e Museo dell'audiovisivo
2. Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
3. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
4. Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche – Direttore dell'Istituto
5. Biblioteca Nazionale di Napoli
6. Biblioteca Nazionale di Torino
7. Biblioteca Braidense di Milano
8. Biblioteca Marciana di Venezia
9. Biblioteca Estense Universitaria di Modena
10. Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze
11. Biblioteca Alessandrina di Roma
12. Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma
13. Biblioteca di Storia Moderna di Roma
14. Biblioteca Casanatense di Roma
15. Biblioteca Marucelliana di Firenze
16. Biblioteca Nazionale di Bari
17. Biblioteca Palatina di Parma
18. Biblioteca Statale di Lucca
19. Biblioteca Universitaria di Genova
20. Biblioteca Statale di Trieste
21. Biblioteca Angelica di Roma
22. Biblioteca Vallicelliana di Roma

Totale complessivo n. 67

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Al Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione afferiscono:

1. Istituto centrale del restauro-Direttore dell'Istituto
2. Istituto centrale del restauro-Direttore amministrativo
3. Opificio delle pietre dure- Direttore dell'Istituto
4. Istituto centrale per la patologia del libro- Direttore dell'Istituto
5. Istituto centrale per la patologia del libro- Direttore amministrativo
6. Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato- Direttore dell'Istituto
7. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione- Direttore dell'Istituto
8. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione- Direttore amministrativo

Totale complessivo n. 8

Riepilogo dirigenti di livello non generale – Amministrazione centrale e periferica

Uffici di diretta collaborazione del Ministro	**n.**	**5**
Totale	**n.**	**5**
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici		
Amministrazione centrale	**n.**	**12**
Amministrazione periferica	**n.**	**81**
Soprintendenze dotate di autonomia – Direzione amministrativa della Soprintendenza archeologica di Pompei	**n.**	**7**
Totale	**n.**	**100**
Dipartimento per i beni archivistici e librari		
Amministrazione centrale	**n.**	**10**
Amministrazione periferica	**n.**	**67**
Totale	**n.**	**77**
Dipartimento per la ricerca l’innovazione e l’organizzazione		
Amministrazione centrale + dirigenti ispettori	**n.**	**28**
Amministrazione periferica	**n.**	**8**
Totale	**n.**	**36**
Dipartimento per lo spettacolo e lo sport		
Amministrazione centrale	**n.**	**11**
Totale	**n.**	**11**
Totale complessivo	**n.**	**229**

RIEPILOGO ALLEGATI 1 e 2

Dotazione organica (d.P.C.M. 12 ottobre 2005 – Tabella A) **n. 229**

Uffici centrali	n.	43 *
Uffici di diretta collaborazione del Ministro	n.	5
Uffici periferici	n.	156
Soprintendenze dotate di autonomia ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 368/1998 e successive modificazioni (Soprintendenza speciale per il polo museale romano, Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino, Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano, Soprintendenza speciale per il polo museale veneziano e Soprintendenza archeologica di Roma)	n.	5
Soprintendenza dotata di autonomia ai sensi dell'art. 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Soprintendenza archeologica di Pompei e Direzione amministrativa)	n.	2
Dirigenti con funzioni ispettive	n.	18**
Totale complessivo	**n.**	**229**

*** Ivi compreso il responsabile del Servizio ispettivo**
**** Escluso il responsabile del Servizio ispettivo che viene conteggiato nel numero degli uffici centrali.**

ALLEGATO 3

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

SERVIZIO I - **Affari generali e personale**

Il Servizio assicura il supporto al Capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività:

cura, coordinamento e organizzazione degli affari generali e funzionamento dei servizi comuni del Dipartimento; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate al solo Dipartimento e mobilità del personale fra Uffici centrali e periferici appartenenti a diverse regioni nell'ambito del Dipartimento; relazioni sindacali; ufficio del consegnatario; raccordo con gli altri Dipartimenti; coordinamento, direzione e controllo delle direzioni generali e delle direzioni regionali afferenti al Dipartimento; attività propedeutica e istruttoria per la conferenza Stato-Regioni e Province autonome; attività preparatoria per la valutazione dei dirigenti del solo Dipartimento; supporto al Comitato dipartimentale e al Comitato dei biglietti d'ingresso; esercizio dei diritti dell'azionista nello specifico settore di competenza, sulla base delle direttive del Ministro; partecipazione, anche per il tramite dei competenti direttori generali, a persone giuridiche pubbliche o private costituite sulla base delle direttive del Ministro per l'esercizio delle attività di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; relazioni con il pubblico per le attività del solo Dipartimento; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio; gestione del protocollo informatico e della firma digitale; gestione degli archivi e dei flussi documentali dei servizi del Dipartimento; direttive per l'organizzazione, la gestione e il controllo degli archivi e dei flussi documentali del Dipartimento; cura dei rapporti internazionali.

SERVIZIO II – **Programmazione e bilancio**

Il Servizio assicura il supporto al Capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività:

elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera g), del D.P.R. n. 173/2004; predisposizione di atti e provvedimenti concernenti il bilancio del Dipartimento; assegnazione delle risorse finanziarie alle direzioni generali e alle direzioni regionali; monitoraggio e verifica dei piani di spesa per il raggiungimento degli obiettivi sulla base degli indirizzi del Ministro; controllo di gestione delle attività dei servizi del Dipartimento; raccordo con il Servizio di Controllo Interno, rapporti con la Corte dei Conti, anche ai fini della relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e con gli altri organi di controllo; raccordo e interazione con il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, al fine della predisposizione di proposte in materia di intese istituzionali di programma Stato-Regioni e di accordi di programma quadro in materia di beni culturali e paesaggistici e relativi accordi di programma.

SERVIZIO III - **Ufficio tecnico**

Il Servizio assicura il supporto al Capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività:

proposte al Ministro per l'adozione di provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; linee di indirizzo e coordinamento delle conseguenti iniziative in materia di sicurezza dei beni culturali e paesaggistici; monitoraggio delle attività del Dipartimento; provvedimenti da assumere in sede di conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale; pareri da esprimere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, sulla base delle valutazioni delle competenti direzioni generali; proposta al Ministro per l'esercizio dei poteri sostitutivi relativamente all'adozione dei piani paesaggistici, ai sensi degli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; attività preparatoria per la partecipazione del Capo del Dipartimento al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e ai Comitati tecnico -scientifici per le materie di competenza, nonché ad ulteriori comitati, commissioni e gruppi di lavoro.

SERVIZIO IV - **Servizio giuridico, contenzioso e attività didattica**

Il Servizio assicura il supporto al Capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività:

elaborazione di quesiti, pareri e direttive nelle materie di competenza del solo Dipartimento; raccordo informativo con le direzioni generali e le direzioni regionali in materia di contenzioso e di quesiti proposti dalle dette direzioni all'Ufficio legislativo del Ministero, al Consiglio di Stato o all'Avvocatura Generale dello Stato; decisione, sulla base dell'istruttoria curata dalle competenti direzioni, dei ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42; raccordo con le direzioni generali e con le direzioni regionali per l'elaborazione di pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali; elaborazione di direttive anche per il coordinamento delle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti ai sensi degli articoli 119 e 132 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in raccordo con l'Ufficio studi del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, le direzioni generali, le direzioni regionali.

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI

SERVIZIO I – **Patrimonio archeologico e affari generali**

Attività di competenza in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, anche subacqueo, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; espressione della volontà dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione

sovraregionale nella materia di competenza; istruzione dei provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale; pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali; affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del predetto decreto legislativo; espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici; autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto legislativo; pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92, del predetto decreto legislativo; irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal predetto decreto legislativo; adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archeologici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previsti dagli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98, del predetto decreto legislativo; adozione dei provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata ai sensi dell'articolo 21 del Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363; adozione di provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archeologici in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82 del predetto decreto legislativo (art. 7, comma 2, lettere e), f), i), n), o), p), q), r), s), t), del D.P.R. n. 173/2004). Per quanto riguarda le materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b), c) e d), del D.P.R. n. 173/2004, emanazione di direttive una volta disposta la delega delle stesse nei confronti dei direttori regionali, controllo dell'esercizio dei poteri delegati, avocazione della trattazione di specifici affari, annullamento di atti emanati dai direttori regionali, potere di sostituzione ai direttori regionali in caso di loro inerzia, revoca della delega stessa; verifica delle attività delegate mediante esame di apposita relazione trimestrale in merito all'esercizio delle funzioni delegate che dia conto delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e dei risultati conseguiti; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni archeologici; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; attività connesse alla sicurezza del patrimonio archeologico; collaborazione con l'Istituto centrale del restauro, con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'Opificio delle pietre dure, al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi; raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione – Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; trattazione del contenzioso per le materie di competenza; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla Direzione generale; mobilità del personale assegnato alla Direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della

Direzione generale; relazioni sindacali; raccordo con il Servizio di Controllo Interno, rapporti con la Corte dei Conti; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della Direzione generale; gestione dei sistemi informativi.

SERVIZIO II – **Musei e parchi archeologici**

Attività di competenza in materia di patrimonio archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; attività di indirizzo e coordinamento per la gestione degli Istituti e delle sedi museali afferenti alla Direzione generale e per il comodato d'uso di beni archeologici; emanazione di direttive nell'ambito delle linee di indirizzo impartite dal Ministro per la stipula degli accordi di cui agli articoli 102 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o per l'affidamento delle attività di valorizzazione e dei servizi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 115, comma 3, lettera b), e dell'articolo 117 del medesimo decreto legislativo; proposte al Capo del Dipartimento per l'elaborazione di percorsi didattici, iniziative di formazione per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio archeologico; proposte al Capo del Dipartimento per il coordinamento delle iniziative di promozione della Soprintendenza archeologica di Roma e della Soprintendenza archeologica di Pompei; attività di controllo e approvazione dei bilanci nei confronti delle suddette Soprintendenze archeologiche e proposte al Capo del Dipartimento per il riparto delle risorse; trattazione del contenzioso per le materie di competenza; attività connesse alla promozione della conoscenza del patrimonio archeologico in Italia e all'estero; autorizzazione del prestito di beni archeologici per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del predetto decreto legislativo; dichiarazione del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del predetto decreto legislativo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale (art. 7, comma 2, lettere g), h) ed m), del D.P.R. n. 173/2004); realizzazione di studi e pubblicazioni nel settore archeologico; attività convegnistiche ed espositive; parere su programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 173/2004; elaborazione, su proposta dei direttori regionali, dei programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera l), del D.P.R. 173/2004.

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

SERVIZIO I – **Patrimonio architettonico e affari generali**

Attività di competenza in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali; autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni architettonici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto legislativo; espressione della volontà dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovraregionale nella materia di competenza; istruttoria dei provvedimenti di competenza del ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale; espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessioni di beni architettonici; irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie sui beni architettonici previste dal predetto decreto legislativo; adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni architettonici a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previsti dagli articoli 60, 95, 96 e 98, del predetto decreto legislativo; adozione dei provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363 (art. 8, comma 2, lettere e), f), g), i), l), m), n), del D.P.R. n. 173/2004). Per quanto riguarda le materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b), c), d), del D.P.R. n. 173/2004, emanazione di direttive una volta disposta la delega delle stesse nei confronti dei direttori regionali, controllo dell'esercizio dei poteri delegati, avocazione della trattazione di specifici affari, annullamento di atti emanati dai direttori regionali, potere di sostituzione ai direttori regionali in caso di loro inerzia, revoca della delega stessa; verifica delle attività delegate mediante esame di apposita relazione trimestrale in merito all'esercizio delle funzioni delegate che dia conto delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e dei risultati conseguiti; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso dal quella del Dipartimento; attività connesse alla sicurezza del patrimonio architettonico; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni architettonici; vigilanza sull'Ente Ville vesuviane; collaborazione con l'Istituto centrale del restauro, con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'Opificio delle pietre dure, al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi; trattazione del contenzioso per le materie di competenza; raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione – Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; attività connesse alla promozione della conoscenza dei beni architettonici in Italia e all'estero; proposte al Capo del Dipartimento per l'elaborazione di percorsi didattici e iniziative di formazione per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione dei beni architettonici; realizzazione di studi e pubblicazioni nel settore dei beni architettonici; attività

convegnistiche ed espositive; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla Direzione generale; mobilità del personale assegnato alla Direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della Direzione generale; relazioni sindacali; raccordo con il Servizio di Controllo Interno, rapporti con la Corte dei Conti; parere sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 173/2004; elaborazione, su proposta dei direttori regionali, dei programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera h), del medesimo D.P.R.; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della Direzione generale; gestione dei sistemi informativi.

SERVIZIO II – **Paesaggio**

Attività di competenza in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; attività istruttoria e partecipazione alle conferenze di servizi per interventi di carattere sovraregionale nel settore di competenza; istruttoria dei provvedimenti di competenza in ordine ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale; elaborazione di programmi concernenti studi, ricerche ed innovazioni in materia di catalogazione e inventariazione di beni paesaggistici; adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del predetto decreto legislativo (art. 8, comma 2, lettere f), g), h), o), del D.P.R. n. 173/2004); predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attività connesse alla sicurezza dei beni paesaggistici; attività di progettazione comunitaria per interventi sperimentali sul paesaggio in raccordo con il Dipartimento; attuazione della convenzione europea del paesaggio; trattazione del contenzioso per le materie di competenza; attività connesse alla promozione della conoscenza del paesaggio in Italia e all'estero; attività convegnistiche ed espositive; proposte al Capo del Dipartimento per l'elaborazione di percorsi didattici e iniziative di formazione per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del paesaggio; realizzazione di studi e pubblicazioni nel settore del paesaggio; elaborazione, su proposta dei direttori regionali, dei programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera h), del medesimo D.P.R.; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali.

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO

SERVIZIO I - **Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, affari generali**

Attività di competenza in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali; raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione – Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; attività connesse alla promozione della conoscenza del patrimonio storico artistico ed etnoantropologico in Italia e all'estero; espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessioni di beni storici artistici ed etnoantropologici; autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni storici artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto legislativo; irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal predetto decreto legislativo; adozione dei provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni storici, artistici ed etnoantropologici in ambito internazionale; adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni storici, artistici ed etnoantropologici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previsti agli articoli 60, 70, 95 e 98, del predetto decreto legislativo (art. 9, comma 2, lettere d), i), l), m), n) ed o), del D.P.R. n. 173/2004). Per quanto riguarda le materie di cui all'articolo 9, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 173/2004, emanazione di direttive una volta disposta la delega delle stesse nei confronti dei direttori regionali, controllo dell'esercizio dei poteri delegati, avocazione della trattazione di specifici affari, annullamento di atti emanati dai direttori regionali, potere di sostituzione ai direttori regionali in caso di loro inerzia, revoca della delega stessa; verifica delle attività delegate mediante esame di apposita relazione trimestrale in merito all'esercizio delle funzioni delegate che dia conto delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e dei risultati conseguiti; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; realizzazione di studi e pubblicazioni nel settore storico, artistico ed etnoantropologico; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; attività connesse alla sicurezza del patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; collaborazione con l'Istituto centrale del restauro, con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'Opificio delle pietre dure, al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi; trattazione del contenzioso per le materie di competenza; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; parere su programmi annuali e

pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 173/2004; elaborazione di programmi concernenti studi, ricerche ed innovazioni in materia di catalogazione e inventariazione dei beni storici, artistici ed etnoantropologici ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera g), del medesimo D.P.R.; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della Direzione generale; relazioni sindacali; raccordo con il Servizio di Controllo Interno, rapporti con la Corte dei Conti; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla Direzione generale; mobilità del personale assegnato alla Direzione generale; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della Direzione generale; gestione dei sistemi informativi.

SERVIZIO II – **Musei**

Attività di competenza in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; attività di indirizzo e coordinamento per la gestione degli Istituti e delle sedi museali afferenti alla Direzione generale e per il comodato d'uso di beni storici, artistici ed etnoantropologici; autorizzazione del prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del predetto decreto legislativo; assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici, ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del predetto decreto legislativo; dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici, ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del predetto decreto legislativo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale (art. 9, comma 2, lettere e), f), h), del D.P.R. n. 173/2004); emanazione di direttive nell'ambito delle linee di indirizzo impartite dal Ministro per la stipula degli accordi di cui agli articoli 102 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o per l'affidamento delle attività di valorizzazione e dei servizi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 115, comma 3, lettera b), e dell'articolo 117 del medesimo decreto legislativo; proposte al Capo del Dipartimento per l'elaborazione di percorsi didattici e iniziative di formazione per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; trattazione del contenzioso per le materie di competenza; attività convegnistiche ed espositive; proposte al Capo del Dipartimento per il coordinamento delle iniziative di promozione della Soprintendenza speciale per il Polo museale romano, della Soprintendenza speciale per il Polo museale napoletano, della Soprintendenza speciale per il Polo museale fiorentino, della Soprintendenza speciale per il Polo museale veneziano; attività di controllo e di approvazione dei bilanci nei confronti delle suddette Soprintendenze speciali per i Poli museali e proposte al Capo del Dipartimento per il riparto delle risorse.

DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

SERVIZIO I – **Architettura contemporanea e affari generali**

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione – Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; attività di competenza in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica contemporanea di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; parere su schemi di atti normativi e su leggi regionali; promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica ed urbanistica anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico, artistico e paesaggistico ambientale; dichiarazione dell'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633; ammissione ai contributi economici delle opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e degli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica, ai sensi dell'articolo 37 del predetto decreto legislativo; promozione della formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica e urbanistica (art. 10, comma 2, lettere a), c), d), e), f), del D.P.R. n. 173/2004); predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quello del Dipartimento; attività connesse alla sicurezza del patrimonio architettonico contemporaneo; attività nell'ambito del Museo Nazionale delle arti del XXI secolo; realizzazione di studi e pubblicazioni nel settore; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; collaborazione con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'Istituto centrale del restauro, al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi; trattazione del contenzioso per le materie di competenza; attività convegnistiche ed espositive; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della Direzione generale; relazioni sindacali; raccordo con il Servizio di Controllo Interno, rapporti con la Corte dei Conti; parere su programmi annuali e pluriennali di intervento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 173/2004; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali

assegnate alla Direzione generale; mobilità del personale assegnato alla Direzione generale; mobilità del personale; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della Direzione generale; gestione dei sistemi informativi.

SERVIZIO II – **Arte contemporanea**

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione – Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; attività di competenza in materia di promozione dell'arte contemporanea di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali; espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei; promozione della conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo; diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea e valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere di giovani artisti (art. 10, comma 2, lettere a), b), g), h), del D.P.R. n. 173/2004); predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; elaborazione ed attuazione del Piano per l'arte contemporanea; attività di formazione in materia di conoscenza dell'arte contemporanea; attività connesse alla sicurezza del patrimonio artistico contemporaneo; attività convegnistiche ed espositive; realizzazione di studi e pubblicazioni del settore anche mediante rapporti con sponsor; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; attività nell'ambito del Museo nazionale delle arti del XXI secolo; questioni giuridiche, amministrative, statutarie relative al Museo nazionale delle arti del XXI secolo; collaborazione con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'Istituto centrale del restauro, al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi; trattazione del contenzioso per le materie di competenza; vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sull'Ente esposizione nazionale La Quadriennale d'arte di Roma (art. 10, comma 2, lettera i), del D.P.R. n. 173/2004).

ALLEGATO 5

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO I – **Affari generali, tematiche trasversali, coordinamento, gestione delle risorse umane**

Il Servizio assicura il supporto al Capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività:

cura, coordinamento e organizzazione degli affari generali e funzionamento dei servizi comuni del Dipartimento; organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali assegnate al solo Dipartimento e mobilità del personale appartenente al Dipartimento; assegnazione delle risorse finanziarie alle direzioni generali; coordinamento, direzione e controllo delle direzioni generali afferenti al Dipartimento; raccordo con gli altri Dipartimenti; aree tematiche afferenti le competenze di più servizi del Dipartimento e delle direzioni generali; raccordo con il Servizio di Controllo Interno; rapporti con la Corte dei Conti, anche ai fini della relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e con gli altri organi di controllo; controllo di gestione delle attività dei servizi del Dipartimento; attività preparatoria per la valutazione dei dirigenti del solo Dipartimento; relazioni sindacali; ufficiale rogante dell'Amministrazione centrale; ufficio del consegnatario; supporto al Comitato dipartimentale; esercizio dei diritti dell'azionista nello specifico settore di competenza, sulla base delle direttive del Ministro; partecipazione, anche per il tramite dei competenti direttori generali, a persone giuridiche pubbliche o private, costituite sulla base delle direttive del Ministro per l'esercizio delle attività di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; relazioni con il pubblico per le attività del solo Dipartimento; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio; gestione del protocollo informatico e della firma digitale; gestione degli archivi e dei flussi documentali dei servizi del Dipartimento; direttive per l'organizzazione, la gestione e il controllo degli archivi e dei flussi documentali del Dipartimento; attività preparatoria per la partecipazione del Capo Dipartimento al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e ai Comitati tecnico scientifici per le materie di competenza, nonché ad ulteriori comitati, commissioni e gruppi di lavoro; indirizzo e coordinamento degli Istituti Centrali di cui all'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 173/2004 e raccordo con il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e con il Dipartimento per i beni archivistici e librari relativamente all'attività degli stessi; individuazione dei criteri generali in materia di sicurezza del patrimonio culturale e raccordo con il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e con il Dipartimento per i beni archivistici e librari per le medesime finalità (art. 5, comma 3, lettera e), del D.P.R. n. 173/2004); coordinamento delle iniziative in materia di Patrimonio Mondiale dell'UNESCO (art. 5, comma 3, lettera f), del D.P.R. n. 173/2004); interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali; cura

dei rapporti internazionali; proposta al Ministro, sulla base dei programmi elaborati dai Capi dei Dipartimenti, dello schema di programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa (art. 5, comma 3, lettera g), del D.P.R. n. 173/2004); raccordo con il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 173/2004); programmazione e verifica in ordine alla progettualità comunitaria.

SERVIZIO II – **Intese istituzionali e rapporti con il Comitato Interministeriale per la programmazione economica**

Il Servizio assicura il supporto al Capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività:

promozione e partecipazione alla realizzazione di programmi e progetti da attuarsi in cooperazione con altre amministrazioni; istruttoria degli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sulla base degli elementi predisposti dai Dipartimenti per le materie di rispettiva competenza (art. 5, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 173/2004); individuazione delle opportunità di finanziamento e realizzazione dei programmi di utilizzo dei cofinanziamenti comunitari e dei programmi di investimento deliberati dal CIPE; predisposizione di intese istituzionali di programma Stato-Regioni e di accordi di programma quadro in materia di beni culturali ai sensi dell'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sulla base degli elementi forniti dai Dipartimenti per le materie di rispettiva competenza (art. 5, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 173/2004); attività propedeutica e istruttoria per la conferenza Stato-Regioni e Province autonome; promozione ed attuazione delle attività di assistenza tecnica e delle azioni di sistema per il rafforzamento delle strutture e per la diffusione delle metodologie per la verifica e per la valutazione economica degli investimenti.

SERVIZIO III - **Ufficio Studi**

Studi e ricerche in materia di personale: analisi delle professionalità e competenze nel settore culturale; metodologie di indagine per la valutazione delle esigenze di formazione e per l'efficacia degli interventi formativi; tecniche e analisi in materia di organizzazione degli uffici, di distribuzione delle risorse umane; ricerche relative alla tutela, fruizione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: metodologie di indagine sul pubblico e sui servizi culturali; analisi comparate nazionali (Stato, Regioni, Enti locali) e internazionali di legislazione e di organizzazione delle strutture; attività editoriale: pubblicazione di documentazione e ricerche; pubblicazione del "Notiziario" del Ministero.

SERVIZIO IV - **Ispettorato**

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività: attività di conoscenza e accertamento della procedura amministrativa seguita dagli uffici del Ministero; verifiche tecniche e di regolarità amministrativa; proposte di eventuali suggerimenti che costituiscano stimolo agli uffici del Ministero. Il Servizio esplica le sue funzioni sulla base di un proprio programma annuale di attività approvato dal capo del Dipartimento, nonché su richiesta dei capi dei Dipartimenti. Il Servizio presenta al capo del Dipartimento entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO, LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE

SERVIZIO I - **Affari Generali, bilancio e programmazione**

Organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla Direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della Direzione generale; raccordo con il Servizio di Controllo Interno; rapporti con la Corte dei Conti; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della Direzione generale; gestione dei sistemi informativi della Direzione generale; gestione dei progetti speciali multisettoriali e degli accordi intersettoriali; segreteria per il funzionamento del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, della Conferenza interdipartimentale, del Comitato dipartimentale e delle Commissioni intersettoriali; rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati forniti dai dipartimenti oltre che dalle direzioni generali e dalle direzioni regionali per il tramite dei Capi dei Dipartimenti competenti; predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con gli altri Dipartimenti; redazione delle proposte per la legge finanziaria; attività di rendicontazione al Parlamento e agli Organi di Controllo; istruttoria in ordine al programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa; assicurazione del supporto per i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e centri di costo; gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse

finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; analisi e monitoraggio dei flussi finanziari, dello stato di attuazione dei piani di spesa e delle contabilità speciali; attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; competenze in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni e delle attività culturali; Bollettino Ufficiale del Ministero; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; collegio arbitrale di disciplina.

SERVIZIO II - **Risorse umane: concorsi, assunzioni, movimenti, mobilità, formazione e aggiornamento professionale del personale; relazioni sindacali e contrattazione collettiva**

Attività relative alla definizione degli organici; concorsi, assunzioni e allocazione delle risorse umane a livello interdipartimentale, anche su proposta dei direttori regionali; movimenti e mobilità del personale fra amministrazioni diverse; mobilità del personale assegnato alla Direzione generale; mobilità del personale a livello interdipartimentale, anche su proposta dei direttori regionali, d'intesa con i Capi dei Dipartimenti interessati; comandi e collocamento fuori ruolo; esame istanze di assunzione a vario titolo; servizio civile sostitutivo e volontariato; valutazione delle esigenze e programmazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale; organizzazione dei corsi formazione e aggiornamento professionale del personale e stipula delle convenzioni necessarie per la loro realizzazione; gestione delle disponibilità finanziarie e delle sedi per la realizzazione dei corsi ivi compresa la scuola di formazione di Oriolo Romano; relazioni sindacali e attuazione delle direttive del Ministro e del Capo Dipartimento in materia di politiche del personale e contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati.

SERVIZIO III - **Stato giuridico ed economico del personale, cessazioni e trattamento pensionistico**

Stato giuridico e trattamento economico del personale dell'amministrazione centrale e periferica; tenuta del ruolo del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero; anagrafe delle prestazioni e incarichi dei pubblici dipendenti; collocamento in aspettativa; trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione centrale; amministrazione dei fondi relativi alle competenze accessorie del personale dell'amministrazione periferica ivi compresa la gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; versamenti previdenziali; interventi assistenziali;

erogazione dei buoni pasto; istruttoria per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza; matricola; tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali; cause di servizio ed equo indennizzo; cessazioni dal servizio e trattamento pensionistico; riconoscimento dei servizi; costituzione di posizioni assicurative; indennità una-tantum.

SERVIZIO IV - **Ufficio del contenzioso e dei procedimenti disciplinari**

Attività concernenti il contenzioso del lavoro: controversie riguardanti lo stato giuridico, economico e di carriera del personale; nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione in giudizio e nelle sedi di conciliazione e coordinamento dell'attività di rappresentanza a livello nazionale; contenzioso concernente questioni relative a materie di competenza del Dipartimento nonché a materie non attribuibili alle competenze degli altri Dipartimenti; procedimenti disciplinari; recupero dei crediti per danno all'Erario derivanti da decisioni di condanna della Corte dei Conti per responsabilità patrimoniale; amministrazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborsi della spesa di patrocinio legale, nonché amministrazione delle spese per l'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità dei dirigenti; fermi amministrativi; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare.

DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA PROMOZIONE

SERVIZIO I - **Affari generali, statistica, sistemi informativi e nuove tecnologie**

Organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla Direzione generale; mobilità del personale assegnato alla Direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della Direzione generale; raccordo con il Servizio di Controllo Interno; rapporti con la Corte dei Conti; gestione e funzionamento dei servizi generali; ufficio del consegnatario del centro elaborazione dati; relazioni sindacali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della Direzione generale; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; raccordo con il Dipartimento per la cura dei rapporti internazionali; revisione e monitoraggio della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286; analisi delle domande di servizi; coordinamento degli Uffici per le relazioni con il pubblico del Ministero; monitoraggio della soddisfazione degli utenti; controllo dei flussi informativi, rilevazioni ed elaborazione dei dai statistici pertinenti all'attività del Ministero, anche con adempimenti relativi al Sistema Statistico Nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322; studi e

ricerche statistiche, monitoraggi e indagini demoscopiche; sviluppo dell'integrazione delle diverse banche dati, generali e settoriali; analisi e riorganizzazione dei processi primari e di autoamministrazione (Business Project Reingeneering); realizzazione della trasparenza amministrativa mediante sistemi di gestione tecnologicamente avanzati, tra cui il sistema di protocollo informatizzato; coordinamento di attività e progetti volti alla digitalizzazione del patrimonio culturale; attività concernenti lo sviluppo della società dell'informazione, ai livelli nazionale e comunitario; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi Automatizzati (S.I.A.) dal disegno strategico ai Piani d'azione e cura del relativo monitoraggio; elaborazione del Piano triennale per l'informatica e formulazione di piani per le politiche di innovazione tecnologica; ricerche, studi di fattibilità e sperimentazione di modelli innovativi per l'ammodernamento, anche in attuazione delle direttive per l'*e-government*; monitoraggio e verifica dell'attuazione di piani e progetti, anche con tecniche di *assessment* e *benchmarking*; sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, dalla rete all'automazione d'ufficio; sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche per la fornitura di servizi in rete; controllo di qualità del *software*; sperimentazione dell'*open source*; in raccordo con i Dipartimenti, rapporti con le altre direzioni generali e regionali ai fini dell'ottimale uso dei S.I.A. e dello sviluppo delle applicazioni informatiche, coordinamento dei referenti territoriali per i S.I.A., sportello all'uso dei S.I.A. e consulenza per gli uffici centrali e periferici; definizione, in coerenza con gli indirizzi emanati dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, di progetti generali di formazione del personale verso l'utilizzo di tecnologie informatiche e gestione della piattaforma tecnologica per la formazione a distanza.

SERVIZIO II - **Comunicazione, promozione e marketing**

Elaborazione strategica e operativa del Piano annuale di comunicazione in cooperazione con i Dipartimenti; comunicazione istituzionale del Ministero mediante strumenti tradizionali ed innovativi in raccordo con gli altri Dipartimenti e rapporti con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; sviluppo e gestione del Portale della Cultura; gestione e implementazione del Sito web istituzionale e coordinamento degli altri siti dell'Amministrazione; progettazione e realizzazione di campagne di promozione, pubblicitarie e di divulgazione in campo sia nazionale che internazionale; pianificazione e coordinamento delle manifestazioni nazionali e internazionali di promozione e di comunicazione; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; raccordo con i Servizi di promozione degli altri Dipartimenti; promozione, consulenza, verifica e monitoraggio generale in ordine alle convenzioni stipulate dagli Istituti del Ministero con soggetti privati per la gestione dei servizi aggiuntivi e di eventuali ulteriori servizi da affidare in concessione; ricerche e sperimentazioni nel campo dell'economia applicata al patrimonio culturale con attenzione agli aspetti del marketing e di promozione dell'immagine dei beni e delle attività culturali, negli aspetti economici, organizzativi e gestionali.

06A03810

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 febbraio 2006.

Misure fitosanitarie per l'importazione di tronchi di quercia (*Quercus* L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. 2005/359/CE del 29 aprile 2005 che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus* L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America.

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Come prevede la decisione della Commissione U.E. n. 2005/359/CE del 29 aprile 2005, i tronchi di quercia (*Quercus* L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America, sono ammessi all'importazione sino al 31 dicembre 2010.

2. I tronchi oggetto del presente decreto sono introdotti nel territorio della Repubblica italiana esclusivamente attraverso i punti di entrata di Livorno, Napoli, Ravenna, Salerno e Venezia.

Art. 2.

1. I tronchi di quercia (*Quercus* L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America, possono essere introdotti nel territorio nazionale, qualora siano stati sottoposti a fumigazione e identificati come indicato nell'allegato 1.

2. Se il porto di sbarco e il primo luogo di deposito sono situati in Stati membri diversi, tali Stati membri si accordano circa il luogo in cui le ispezioni devono essere effettuate e lo scambio di informazioni sull'arrivo e sul deposito delle partite.

Art. 3.

1. Le ispezioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005 sopramenzionato, sono effettuate nei porti precisati o, previa autorizzazione del servizio fitosanitario competente per territorio, nel primo luogo di deposito, dagli ispettori del servizio fitosanitario nazionale a cui deve essere fornita un'istruzione o una formazione specifica. Dette ispezioni comprendono almeno:

a) l'esame di ciascun certificato fitosanitario;

b) un confronto tra il contrassegno apposto su ogni tronco ed il numero di tronchi con le informazioni fornite nel relativo certificato fitosanitario;

c) l'accertamento dell'avvenuta fumigazione, da effettuarsi, mediante la prova di reazione cromatica prevista dall'allegato II, su un numero adeguato di tronchi di ciascuna partita scelti a caso.

2. Se dalle ispezioni non risulta che la partita soddisfa appieno le condizioni del presente decreto, l'intera partita viene rifiutata ed estromessa dal territorio della comunità; tale notifica è immediatamente comunicata al servizio fitosanitario centrale - Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.

1. I tronchi sono depositati e lavorati soltanto in luoghi, notificati ai servizi fitosanitari regionali competenti e da questi approvati, che posseggono impianti adeguati di deposito in ambiente umido; la corteccia e gli altri residui della lavorazione sono immediatamente distrutti sul posto.

2. Detti tronchi sono conservati ininterrottamente in ambiente umido, quantomeno a partire dalla ripresa vegetativa nelle vicine popolazioni di querce.

3. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ispezionano regolarmente le vicine popolazioni di querce, a intervalli appropriati, al fine di rilevare l'eventuale presenza della *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt., che deve essere immediatamente comunicata al servizio fitosanitario centrale. Qualora dalle ispezioni risultino sintomi che potrebbero essere stati causati dalla *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt., si procede ad un esame ufficiale complementare, secondo metodi appropriati, per confermare l'eventuale presenza di tale fungo.

Art. 5.

1. L'importatore, prima di importare la merce nel territorio nazionale, deve notificare ciascuna partita con sufficiente anticipo ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio in cui è situato il primo luogo previsto di deposito, indicando:

a) il quantitativo dei tronchi;

b) il paese d'origine;

c) il porto d'imbarco;

d) il porto o i porti di sbarco;

e) il luogo o i luoghi di deposito;

f) il luogo o i luoghi in cui viene effettuata la lavorazione.

2. I servizi fitosanitari competenti che ricevono una notifica di cui al comma 1 informano l'importatore, prima dell'importazione, delle condizioni previste dal presente decreto.

3. Il servizio fitosanitario di cui al comma 1 trasmette copia delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 al servizio fitosanitario competente per il porto di sbarco.

Art. 6.

1. I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali i dati relativi alle partite di legname importate in virtù del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 368

ALLEGATO I

CONDIZIONI RELATIVE ALLA FUMIGAZIONE E ALL'IDENTIFICAZIONE DEL LEGNAME

1. I tronchi sono accatastati, su una superficie impermeabile e sotto un telone che trattiene il gas, in modo e ad un'altezza tali che il gas possa circolare bene tra di essi.

2. Salvo il rispetto delle eventuali condizioni aggiuntive in materia di esportazione poste dall'organismo ufficiale per la protezione delle piante degli Stati Uniti d'America (ovvero l'Animal and Plant Health Inspection Service - APHIS), i tronchi così accatastati e coperti sono sottoposti a fumigazione mediante bromuro di metile puro ad una concentrazione minima di 240 g/m3 di volume totale, per 72 ore e ad una temperatura dei tronchi di almeno + 5ºC. Dopo 24 ore di trattamento viene aggiunta una quantità di gas sufficiente a ricostituire la suddetta concentrazione; la temperatura dei tronchi è mantenuta ad almeno + 5ºC per tutta la durata del procedimento. Sulla base di prove scientifiche e secondo la procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, può essere deciso che altri metodi devono o possono essere utilizzati.

3. Il procedimento di fumigazione di cui ai punti 1 e 2 deve essere eseguito da operatori addetti alla fumigazione ufficialmente abilitati, impiegando attrezzature appropriate e personale qualificato secondo le norme vigenti.

Gli operatori sono informati dettagliatamente del procedimento prescritto per la fumigazione dei tronchi.

Gli elenchi degli operatori abilitati e le loro eventuali modifiche sono notificati alla Commissione, la quale può dichiarare idonei ai fini della presente decisione singoli operatori ufficialmente abilitati.

La fumigazione è effettuata dagli operatori presso il porto di imbarco verso la Comunità; tuttavia, gli organismi ufficiali per la protezione delle piante dei Paesi interessati possono autorizzare l'effettuazione della fumigazione in luoghi adatti situati nell'entroterra.

4. Sulla base di ciascun tronco della catasta da sottoporre a fumigazione viene apposto un contrassegno indelebile di identificazione della partita sottoposta a fumigazione (cifre e/o lettere). Il contrassegno è riservato allo spedizioniere e non deve essere stato utilizzato precedentemente per l'identificazione di tronchi appartenenti ad altre partite. Gli operatori abilitati addetti alla fumigazione tengono un registro dei contrassegni utilizzati.

5. Ciascun procedimento di fumigazione, compresa l'apposizione dei contrassegni di cui al punto 4, deve essere controllato sistematicamente sul posto, direttamente da funzionari del competente organismo per la protezione delle piante oppure da funzionari statali o provinciali delegati, in modo da garantire il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.

6. Il certificato fitosanitario ufficiale di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)*, della direttiva 2000/29/CE è rilasciato dall'organismo ufficiale per la protezione delle piante dopo il completamento della fumigazione; esso è basato sulle operazioni di cui al punto 5 e sull'esame prescritto dall'art. 6, paragrafo 1, lettera *a)*, di tale direttiva e dal presente allegato.

7. Il suddetto certificato indica la denominazione botanica del genere o delle specie, il numero di tronchi costituenti il lotto e i contrassegni di identificazione di cui al punto 4, salve le informazioni da inserire nella voce «Disinfestazione e/o trattamento di disinfezione». In ogni caso, il certificato è corredato della seguente «dichiarazione complementare»:

«Si certifica che i tronchi accompagnati dal presente certificato sono stati sottoposti a fumigazione da ....
(operatore abilitato) a ....
(luogo in cui è avvenuta la fumigazione) conformemente alle disposizioni dell'allegato I della decisione 2005/359/CE della Commissione».

8. Nel caso di tronchi che devono transitare per porti canadesi, tutte o una parte delle operazioni di cui ai punti da 1 a 7, le quali debbono essere effettuate dall'organismo ufficiale per la protezione delle piante, possono essere compiute dalla Canadian Food Inspection Agency (CFIA).

ALLEGATO II

PROVA DI REAZIONE CROMATICA PER ACCERTARE L'AVVENUTA FUMIGAZIONE

La prova di cui all'art. 3, lettera *c)*, è eseguita nel modo seguente:

con una sonda ad incremento si prelevano campioni dell'intero spessore dell'alburno da parti del tronco con la corteccia intatta, ad almeno 1 metro dalle estremità del tronco. I campioni vengono quindi immersi in una soluzione all'1% di 2,3,5-trifenile-2H-cloruro di tetrazolio (TTC); tale soluzione deve essere stata preparata, con acqua distillata, meno di un giorno prima della prova. Se dopo tre giorni di immersione nella soluzione i campioni non presentano una colorazione rossa, si può concludere che i tronchi sono stati sottoposti ad una fumigazione adeguata.

06A03886

DECRETO 23 febbraio 2006.

Misure fitosanitarie per l'importazione di piante di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. 2005/477/CE del 29 giugno 2005 che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Come prevede la decisione della Commissione U.E. n. 2005/477/CE del 29 giugno 2005, il materiale di moltiplicazione del genere di *Vitis* L. sotto forma di gemme dormienti delle varietà riportate al punto 1, dell'allegato di seguito definito «marze», originario della Croazia, può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana nel seguente periodo:

dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2006.

2. Le marze di *Vitis* L. di cui all'art. 1 possono essere importate alle condizioni previste nell'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. L'importazione delle marze di *Vitis* L. di cui all'art. 1 è soggetta all'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito di apposita richiesta dell'importatore fatta pervenire per conoscenza anche al servizio fitosanitario regionale competente per territorio in cui avverrà la conservazione, la lavorazione, l'innesto e la coltivazione delle barbatelle innestate ottenute utilizzando le marze in questione, il quale dovrà esprimere il proprio parere in merito affinché possa essere rilasciata detta autorizzazione.

Nella richiesta sono specificati i seguenti dati:

a) il tipo di materiale;

b) la varietà e il quantitativo;

c) la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto di entrata;

d) il nome, l'indirizzo e l'ubicazione delle aziende dove verranno conservate e innestate le gemme.

2. Almeno due settimane prima della data d'introduzione, l'importatore notifica al servizio fitosanitario regionale competente i dati delle aziende presso le quali le marze saranno innestate.

3. Qualora il luogo dove verranno effettuate le operazioni d'innesto sia situato in uno Stato membro diverso dall'Italia, verranno informati gli organismi ufficiali responsabili di tale Stato del nome e dell'indirizzo delle aziende in cui verranno effettuati tali innesti. Tali informazioni vengono fornite al momento in cui perviene la richiesta preventiva dell'importatore di cui al punto 1.

4. Gli importatori informano il Ministero competente ed i servizi fitosanitari regionali interessati di eventuali cambiamenti nelle suddette informazioni, non appena ne vengono a conoscenza.

5. I servizi fitosanitari regionali effettuano le ispezioni previste dal decreto-legge 19 agosto 2005, n. 214, e dall'allegato al presente decreto e verificano se le marze sono innestate esclusivamente nelle aziende segnalate, disponendo la distruzione di quelle importate o innestate senza il rispetto delle disposizioni dettate dal presente decreto.

6. La documentazione relativa ai numeri di marze distrutte viene conservata e tenuta a disposizione del servizio fitosanitario centrale e della Commissione UE per 12 mesi.

Art. 3.

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali nell'autorizzare l'importazione delle marze di *Vitis* L., impartisce ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'autorizzare l'importazione delle marze di *Vitis* L., provvede a stabilire il punto di entrata e ad informare l'importatore delle condizioni previste dal presente decreto.

3. I servizi fitosanitari regionali trasmettono al servizio fitosanitario centrale entro il 1° giugno 2006:

a) le informazioni relative ai quantitativi importati;

b) una relazione tecnica dettagliata sulle ispezioni e le analisi ufficiali effettuate;

c) copia del certificato fitosanitario rilasciato dalle autorità fitosanitarie della Croazia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 369

ALLEGATO

CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE MARZE DI *VITIS* L. ORIGINARIE DELLA CROAZIA CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DEROGA DI CUI ALL'ART. 1.

1. Il materiale di moltiplicazione ai sensi del presente decreto è costituito da gemme dormienti delle seguenti varietà: Babić, Borgonja, Dišeča belina, Graševina, Grk, Hrvatica, Kraljevina, Malvazija istarska, Maraština, Malvasija, Muškat momjanski, Muškat ruža porečki, Plavac mali, Plavina-Plavka, Pošip, Škrlet, Teran, Trnjak, Plavac veli, Vugava o Žlahtina; le gemme sono:

a) destinate ad essere innestate nella Comunità, nelle aziende di cui al punto 7, su portinnesti prodotti nella Comunità;

b) raccolte in campi di piante madri-marze di *Vitis* L. provenienti da vivai ufficialmente registrati in Croazia. Gli elenchi dei vivai registrati comprendono il nome della varietà, il numero di file piantate di questa varietà, il numero di piante per fila in ciascun vivaio, nella misura in cui sono ritenute idonee per essere inviate alla Comunità nel 2006, conformemente alle condizioni stabilite nel presente decreto;

c) adeguatamente imballate, con imballaggio reso riconoscibile tramite un contrassegno che consenta l'identificazione del vivaio registrato e della varietà.

2. Le marze sono accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Croazia in conformità dell'art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, sulla base dell'esame previsto dalla medesima direttiva, al fine di accertare che siano indenni dai seguenti organismi nocivi:

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.;

Grapevine Flavescence dorée;

Xylella fastidiosa (Well & Raju);

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers;

Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco);

Tomato ringspot virus (maculatura anulare del pomodoro);

Blueberry leaf mottle virus;

Peach rosette mosaic virus.

Nella «Dichiarazione supplementare» del certificato fitosanitario è indicato: «La presente partita è conforme ai requisiti previsti dal decreto ....».

3. L'organismo fitosanitario ufficiale della Croazia garantisce l'identità delle piante dal momento della raccolta di cui al punto 1, lettera *b)*, fino al carico per l'esportazione.

4. Qualora l'introduzione delle marze nel territorio comunitario abbia luogo in uno Stato membro diverso dall'Italia, gli organismi ufficiali dello Stato membro d'introduzione informano gli organismi ufficiali dell'Italia e collaborano con essi affinché siano rispettate le disposizioni del presente decreto.

5. Le ispezioni e le eventuali analisi di cui all'art. 13 della direttiva 2000/29/CE e in conformità con quanto disposto dal presente decreto, sono effettuate dai servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di entrata in collaborazione, se del caso, con gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui saranno conservate le marze e dai servizi fitosanitari regionali competenti per il territorio ove le piante saranno innestate.

6. Nel corso delle ispezioni suddette i servizi fitosanitari regionali verificano e, se del caso, ricercano l'eventuale presenza degli organismi nocivi menzionati al punto 2. Ogni scoperta di tali organismi è immediatamente comunicata al servizio fitosanitario centrale. Sono allora adottate le misure opportune per distruggere gli organismi nocivi e, se del caso, le marze interessate.

7. Le piante sono innestate soltanto in aziende notificate in precedenza e riconosciute ai fini dell'autorizzazione.

8. La persona che intende innestare le marze notifica anticipatamente ai servizi fitosanitari regionali competenti il nome, l'indirizzo del proprietario e l'ubicazione delle aziende.

9. Presso le aziende di cui al punto 7:

a) le marze che sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati al punto 2 possono essere utilizzate per essere innestate su portinnesti d'origine comunitaria. Le marze innestate sono successivamente conservate in condizioni adeguate in un substrato di coltura adatto senza tuttavia essere piantate o coltivate in campi. Le piante innestate restano nelle aziende fino a quando sono trasferite ad una destinazione al di fuori della Comunità secondo quanto previsto al punto 10;

b) nel periodo successivo all'innesto, le piante sono sottoposte a ispezioni visive condotte in momenti appropriati dai servizi fitosanitari regionali competenti in cui le piante sono state innestate, per accertare l'assenza di organismi nocivi o di sintomi causati da tali organismi; nel caso in cui durante l'ispezione visiva si riscontrino segni o sintomi sospetti, si eseguono i dovuti esami per individuare gli organismi nocivi che li hanno provocati;

c) le piante innestate che nel corso delle ispezioni o degli esami di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* non sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati al punto 2, o che non sono oggetto di misure di quarantena, sono immediatamente distrutte sotto il controllo dei servizi fitosanitari regionali.

10. Le piante ottenute da innesti ben riusciti utilizzando le gemme di cui al punto 1 sono messe in circolazione unicamente quali piante innestate aventi per destinazione la Croazia. I servizi fitosanitari regionali si accertano che le eventuali piante non aventi tale destinazione siano ufficialmente distrutte. Va tenuto un registro con l'indicazione del numero di piante il cui innesto è riuscito, delle piante ufficialmente distrutte e delle piante successivamente riesportate in Croazia.

06A03887

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Ambiente Verde Consulting & Full Service piccola coop. a r.l.», in Sedico, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Belluno in data 4 ottobre 2005 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Ambiente Verde Consulting & Full Service piccola coop. a r.l.», con sede in Sedico (Belluno), (codice fiscale 00965090251) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Franco Merlin, nato a Rovigo il 3 giugno 1943 domiciliato a Padova in via J. Stellini, n. 10/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03882

DECRETO 16 marzo 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Due C - Piccola società cooperativa a r.l.», in Potenza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004 con il quale la società cooperativa «Due C - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Potenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Stefania Colucci ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 2 marzo 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965 ed ivi residente in Corso Galliano n. 2/A, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Stefania Colucci, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03883

DECRETO 16 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Vigonovese soc. coop. a r.l.», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 settembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Vigonovese soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Padova (codice fiscale 03219190281) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice

civile e il dott. Samuele Turra nato a Tregnago (Verona) il 2 aprile 1974 con studio in Verona, via Marin Faliero n. 61, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03884

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2006.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Rep. n. 2555).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 28 marzo 2006;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto l'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che il potere di accesso del Ministero della salute ai sensi delle norme vigenti è esteso alla potestà di verifica, presso le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, i policlinici universitari e le aziende ospedaliere universitarie, dell'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza compresa la verifica dei relativi tempi d'attesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002 che definisce i livelli essenziali di assistenza da garantire a tutti gli assistiti del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 34 e 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e successive modificazioni, che prevedono il finanziamento, con quote vincolate delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, di progetti regionali per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Considerato che il criterio dell'appropriatezza e quindi anche l'erogazione delle prestazioni entro tempi appropriati alle necessità di cura degli assistiti rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 febbraio 2002 con il quale Governo e regioni hanno convenuto sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, integrando i livelli essenziali di assistenza sanitaria già definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 con apposite linee-guida, di cui alla lettera *b)* del suddetto accordo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2002 recante Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 luglio 2002 con il quale Governo e regioni hanno convenuto sul documento di indicazioni per l'attuazione dell'accordo del 14 febbraio 2002 sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa;

Visto l'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone, che l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, di cui al comma 164 del medesimo art. 1, è subordinato alla stipula di una specifica intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli, per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, specifici adempimenti;

Vista l'intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

(repertorio atti n. 2271), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005;

Visto l'art. 1, comma 279, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale stabilisce che lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004 e, a tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006;

Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale subordina l'accesso al concorso delle somme di cui al suddetto comma 279, tra gli altri alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:

a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;

b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera *a)*, nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco previsto dalla lettera *a)*, con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;

d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'art. 1, comma 34-*bis*, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano sanitario nazionale di riduzione delle liste di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;

e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

Visto l'art. 1, comma 282, della suddetta legge n. 266/2005 che, nel quadro degli interventi per il contenimento dei tempi di attesa a garanzia della tutela della salute dei cittadini ha stabilito il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni disponendo che le regioni sono tenute ad adottare misure nel caso in cui la sospensione dell'erogazione sia legata a motivi tecnici dandone informazione periodica al Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede l'istituzione della Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale e che ha altresì affidato alla suddetta Commissione il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal successivo comma 284;

Visto l'art. 1, comma 284 della citata legge n. 266/2005 che ha stabilito le sanzioni amministrative, da applicarsi da parte delle regioni e province autonome, sulla base dei criteri fissati dalla anzidetta Commissione nazionale ai responsabili del divieto stabilito dal comma 282 del medesimo art. 1 di «agende chiuse», nonché delle violazioni dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, delle aziende sanitarie locali, dei presidi ospedalieri delle aziende ospedaliere di tenere il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri;

Considerato che la soprarichiamata intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 all'art. 1 prevede che, per il triennio 2005-2007, le regioni e le province autonome assolvono agli adempimenti previsti dalla normativa vigente riportati nell'allegato 1 e agli altri adempimenti previsti dalla stessa intesa, tra cui è espressamente previsto il richiamo all'art. 52, comma 4, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede iniziative in materia di liste di attesa, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento;

Considerato inoltre che la soprarichiamata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, all'art. 9 ha previsto l'istituzione presso il Ministero della salute del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e per la verifica della congruità tra i predetti livelli e le risorse messe a disposizione;

Considerato infine che l'anzidetta intesa Stato-regioni, all'art. 12, ai fini della verifica degli adempimenti per le finalità di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera *c)* della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art. 9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli adempimenti riportati nell'allegato 1, al punto 2, lettere *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, e agli adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10 della stessa intesa;

Vista la proposta di Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, tenuto conto della interrelazione del medesimo in coerenza con gli obiettivi dello schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, inviata dal Ministero della salute con nota del 12 gennaio 2006;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 24 marzo 2006, il Ministero della salute ha consegnato una nuova versione dello schema di Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, che tiene conto delle richieste avanzate dalle regioni e che, nella successiva riunione tecnica del 27 marzo 2006, a seguito di ulteriori modifiche proposte dalle regioni si è registrato comune assenso sullo schema di Piano in parola nel testo allegato sub-*A*, parte integrante del presente atto;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, i presidenti delle regioni e delle province autonome, hanno evidenziato che per l'anno 2006 non sono state previste risorse aggiuntive per la riduzione delle liste d'attesa e che hanno fornito un contributo positivo sulla base dell'esperienza maturata in materia;

Rilevato che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato che le risorse sono state aumentate;

Rilevato che il rappresentante del Ministero della salute ha inoltre osservato che il tema in questione è stato proposto dal Governo attuale e che il presidente della Conferenza delle regioni ha comunque evidenziato che molte regioni hanno comunque già dato corso ad una parte significativa del provvedimento in esame;

Acquisito, pertanto, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome sulla proposta di Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, nel predetto testo allegato sub-*A*;

Sancisce intesa

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, nei termini di cui all'allegato sub-*A*, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

Roma, 28 marzo 2006

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO SUB-*A*

PIANO NAZIONALE DI CONTENIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA PER IL TRIENNIO 2006-2008

1. *Introduzione.*

Il fenomeno delle liste di attesa è presente in tutti gli Stati dove insiste un servizio sanitario che offra un livello di assistenza avanzato, qualunque sia il modello organizzativo adottato e per il peculiare impatto che riveste sia sull'organizzazione del Servizio sanitario nazionale da un lato, che sul diritto dei cittadini all'erogazione delle prestazioni di cui ai livelli essenziali di assistenza dall'altro, deve quindi costituire oggetto di un impegno comune del Governo e delle regioni nel governo del sistema sanitario attraverso la realizzazione di un Piano nazionale.

La complessità del problema infatti, sia per l'impatto organizzativo sul sistema sanitario nazionale che per le conseguenze sulla definizione dei diritti dei cittadini in materia di livelli di assistenza garantiti, richiede un impegno comune di Governo e regioni: si tratta di trovare le soluzioni più efficaci per il governo delle liste di attesa, con la consapevolezza che non esistono soluzioni semplici e univoche, ma vanno poste in essere azioni complesse ed articolate.

Il tema delle liste d'attesa è, per le sue caratteristiche peculiari, argomento centrale anche nel processo di implementazione del governo clinico (o del governo delle attività cliniche), quale strumento di promozione del principio di appropriatezza nelle sue due dimensioni clinica ed organizzativa.

La gestione delle liste di attesa può trovare più facile soluzione se si individuano strumenti e modi di collaborazione di tutti gli attori del sistema, sia quelli operanti sul versante prescrittivo sia quelli di tutela del cittadino.

L'obiettivo deve essere infatti quello di promuovere la capacità del Servizio sanitario nazionale, sia a livello centrale che periferico, di intercettare il reale bisogno di prestazioni, per garantire risposte adeguate al perseguimento degli obiettivi di salute, e di conseguire il risultato di far coincidere la domanda di prestazioni con il bisogno individuato. Il raggiungimento di tale obiettivo consentirà di eliminare l'eccesso di domanda inappropriata e, al contempo, di erogare tutte le prestazioni indispensabili per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

La soluzione del problema non può essere meramente quantitativa sul versante dell'organizzazione dell'offerta e dei volumi della produzione, ma deve coniugare il diritto del cittadino con adeguate strategie di governo della domanda che tenga conto della applicazione di rigorosi criteri sia di appropriatezza che di urgenza delle prestazioni.

A tal fine si conviene sulla necessità di individuare adeguate sedi e strumenti di governo clinico ai diversi livelli del sistema che coinvolgano direttamente tutti i professionisti prescrittori.

Il Piano nazionale si propone di condividere un percorso per il governo delle liste di attesa finalizzato a garantire un appropriato accesso dei cittadini ai servizi sanitari, percorso che tenga conto della applicazione di rigorosi criteri sia di appropriatezza che di urgenza delle prestazioni e che garantisca la trasparenza del sistema a tutti i livelli, con l'obiettivo di realizzare sinergie di intervento tra i livelli istituzionali deputati a contrastare il fenomeno.

Il presente Piano fissa:

a) l'elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali vanno fissati i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni entro novanta giorni;

b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera *a)*, nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula della presente intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

c) la quota delle risorse di cui all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'art. 1, comma 34-*bis*, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa determinata in euro 150 milioni e destinata anche alla realizzazione del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;

d) le modalità di attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

e) le modalità di certificazione della realizzazione degli interventi in attuazione del presente Piano da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

2. *Linee generali di intervento che le regioni garantiscono per un approccio strategico al problema del contenimento dei tempi di attesa.*

Entro novanta giorni dall'adozione del presente Piano, le regioni, anche ad integrazione ed aggiornamento, in nuovo testo coordinato, dei provvedimenti regionali attuativi dell'art. 3, decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, dell'accordo Stato-regioni del 14 febbraio 2002, del decreto del Presidente del Consiglio 16 aprile 2002 e di quanto già eventualmente definito nell'ambito dei progetti di cui all'art. 1, commi 34 e 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottano e trasmettono al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, un Piano regionale attuativo che garantisca i seguenti aspetti:

1) governare la domanda di prestazioni, in particolare garantendo un ricorso appropriato alle attività del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso criteri di priorità nell'accesso;

2) razionalizzare/ottimizzare l'offerta delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie, in considerazione sia delle effettive necessità assistenziali del territorio (bisogno) sia della domanda rilevata, ferma restando la necessità di perseguire l'obiettivo dell'appropriatezza degli accessi alle attività socio-sanitarie;

3) gestire razionalmente il sistema degli accessi, tramite una riorganizzazione del sistema delle prenotazioni (CUP), che consenta di interfacciare in modo ottimale il complesso dell'offerta con quello della domanda di prestazioni, che sia in grado di differenziare le prestazioni per tipologia e criticità individuare i percorsi diagnostico-terapeutici prioritari e definirne le modalità di gestione;

4) garantire revisioni periodiche dell'attività prescrittiva;

5) velocizzare la refertazione e la messa a disposizione dei risultati degli esami e differenziare il ruolo degli ospedali e del territorio;

6) utilizzare le opportunità di un'adeguata organizzazione della libera professione.

Il Piano regionale garantisce la fissazione dei tempi massimi regionali per le prestazioni di cui al punto 3.

Il Piano regionale promuove l'informazione e la comunicazione sulle liste d'attesa che rappresentano un diritto fondamentale del cittadino e una risorsa strategica per l'azienda sanitaria per il miglioramento della qualità del servizio. Il massimo sforzo dovrà essere impiegato per trasmettere informazioni ai cittadini riguardo al sistema complessivo dell'offerta e alla sua accessibilità, alle innovazioni normative ed organizzative, alle caratteristiche dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni, alle regole a tutela dell'equità e della trasparenza.

Allo scopo, vanno sostenuti e potenziati strumenti quali i siti web aziendali, le campagne informative, gli uffici relazioni con il pubblico (URP), le Carte dei servizi e la rilevazione della soddisfazione degli utenti.

Va altresì pienamente valorizzata la partecipazione degli utenti e delle associazioni di tutela e di volontariato, per favorire un'adeguata conoscenza delle attività e delle modalità di accesso ai servizi che la fidelizzazione dei cittadini alle strutture del proprio territorio.

Se non è stata già emanata precedentemente, con specifico provvedimento, la relativa disciplina regionale, in attuazione del comma 282, dell'art. 1, della legge finanziaria 2006, in materia di divieto alle aziende sanitarie ed ospedaliere di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, il piano regionale attuativo, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'art. 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca le disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici.

Le regioni, al fine di evitare inappropriati ricorsi a prestazioni ambulatoriali e di ricovero, elaborano piani di intervento per il miglioramento della qualità prescrittiva, mediante l'adozione di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici condivisi con i soggetti prescrittori, per quelle prestazioni a maggiore criticità e liste d'attesa più lunghe, anche in coerenza con quanto previsto dalla Commissione nazionale sull'appropriatezza nell'ambito delle proprie competenze, nonché con quanto previsto, per tale materia, dagli accordi collettivi nazionali dei medici convenzionati.

3. *Elenco delle prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere di cui alla lettera* a)*, dell'art. 1, comma 280, della legge finanziaria 2006.*

Le prestazioni sono state individuate a partire dall'esperienza di monitoraggio dei tempi di attesa svolte in attuazione dell'accordo Stato-regioni del 14 febbraio 2002, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2002 e dell'accordo Stato-regioni dell'11 luglio 2002 nelle regioni rispetto alla criticità nei tempi di erogazione e/o al loro particolare impatto sulla salute dei cittadini e sulla qualità dei servizi. L'elenco sarà rivisto annualmente con intesa tra Governo e regioni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

L'elenco comprende prestazioni individuate:

a) in specifiche aree critiche di bisogno assistenziale, per le quali è prevedibile un ricorso caratterizzato da un alto livello di appropriatezza, per cui è necessario garantire il diritto all'accesso nei tempi adeguati (area delle urgenze differibili, area oncologica, area delle patologie cardiache e vascolari), in ambiti che presentano forti differenze di accessibilità nelle diverse realtà regionali;

b) prime visite specialistiche in branche caratterizzate da una forte domanda assistenziale;

c) in settori ad alta complessità tecnologica, per le quali, al contrario, si rileva un frequente ricorso inappropriato, a fronte di un costo elevato delle stesse;

d) in ambiti che presentano forti differenze di accessibilità nelle diverse realtà regionali.

Sono da intendersi non incluse nel presente piano le prestazioni erogate nell'ambito dei piani regionali della prevenzione attiva per le quali i medesimi piani regionali abbiano previsto modalità di offerta attiva e di fissazione degli appuntamenti.

A. Area Oncologica (numero prestazioni = 24)

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Numero	Prestazione	Codice ICD9-CM	*Codice Nomenclatore*
1	Visita oncologica		89.7
2	Visita radioterapica pretrattamento		89.03
Radiologia			
3	Mammografia	87.37	87.37.1 - 87.37.2
TC con o senza contrasto			
4	Torace	87.41	87.41 - 87.41.1
5	Addome superiore	88.01	88.01.2 – 88.01.1
6	Addome inferiore	88.01	88.01.4 – 88.01.3
7	Addome completo	88.01	88.01.6 – 88.01.5
Risonanza Magnetica			
8	Cervello e tronco encefalico	88.91	88.91.1 - 88.91.2
9	Pelvi, prostata e vescica	88.95	88.95.4 - 88.95.5
Ecografia			
10	Addome	88.74 - 88.75 - 88.76	88.74.1 - 88.75.1 - 88.76.1
11	Mammella	88.73	88.73.2
Esami Specialistici			
12	Colonscopia	45.23	45.23
13	Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile	45.24	45.24
14	Esofagogastroduodenoscopia	45.13	45.13 – 45.16
15	Broncoscopia	33.23	33.22
16	Colposcopia	70.21	70.21
17	Cistoscopia	57.32	57.32
18	Biopsia Transperineale o Transrettale della prostata (Agobiopsia Ecoguidata)		60.11.1
Radioterapia			
19	Sessione di radioterapia *	V58.0	92.24.1 - 92.24.2 – 92.24.3 – 92.24.4 - - 92.25.1 – 92.25.2
* Le Regioni stabiliscono i tempi di accesso ai trattamenti dopo aver individuato criteri e priorità			

PRESTAZIONI IN RICOVERO ORDINARIO			
Numero	**Prestazione**	**Codice Intervento**	**Codice Diagnosi**
20	Interventi chirurgici tumore Mammella	Categoria 85.4	Categoria 174
21	Interventi chirurgici tumore Prostata	60.5	185
22	Interventi chirurgici per tumori Colon retto	45.7_ - 45.8; 48.5 – 48.6	Categorie 153 – 154
23	Interventi ginecologici (per tumori dell'utero)	Da 68.3 a 68.9	Categoria 182

PRESTAZIONI IN DAY HOSPITAL//DAY SURGERY			
Numero	**Prestazione**	**Codice Intervento**	**Codice Diagnosi**
24	Chemioterapia	99.25	V58.1
* Le Regioni stabiliscono i tempi di accesso ai trattamenti dopo aver individuato criteri e priorità			

B. Area Cardiovascolare (numero prestazioni = 14)

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Numero	Prestazione	Codice ICD9-CM	*Codice Nomenclatore*
25	Visita cardiologica	89.7	89.7
26	Visita chirurgia vascolare	89.7	89.7
Ecografia			
27	Cardiaca (Ecocolordoppler cardiaca)	88.72	88.72.3
28	Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici	88.73	88.73.5
29	Ecocolordoppler dei vasi periferici	88.77	88.77.2
Esami Specialistici			
30	Elettrocardiogramma	89.52	89.52
31	Elettrocardiogramma holter	89.50	89.50
32	Elettrocardiogramma da sforzo	89.59	89.41 – 89.43
33	Holter pressorio	89.61	89.61.1
Riabilitazione			
34	Cardiologica	93.36	93.36

PRESTAZIONI IN RICOVERO ORDINARIO			
Numero	**Prestazione**	**Codice Intervento**	**Codice Diagnosi**
35	By pass aortocoronarico	36.10	
36	Angioplastica Coronarica (PTCA)	Categoria 36.0	
37	Endoarteriectomia carotidea	38.12	

PRESTAZIONI IN DAY HOSPITAL//DAY SURGERY			
Numero	**Prestazione**	**Codice Intervento**	**Codice Diagnosi**
38	Coronarografia	88.55 - 88.56 - 88.57	

C. Area Materno Infantile (numero prestazioni = 2)

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Numero	Prestazione	Codice ICD9-CM	*Codice Nomenclatore*
39	Visita ginecologica	V72.3	89.26
Ecografia			
40	Ostetrica - Ginecologica	88.78 - 88.79	88.78 - 88.78.2

D. Area Geriatrica (numero prestazioni = 9)

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Numero	Prestazione	Codice ICD9-CM	*Codice Nomenclatore*
41	Visita neurologica	89.7	89.13
TC con o senza contrasto			
42	Capo	87.03	*87.03 – 87.03.1*
43	Rachide e speco vertebrale	88.38	*88.38.2 – 88.38.1*
44	Bacino	88.38	88.38.5
Esami Specialistici			
45	Audiometria	95.41	95.41.1
46	Spirometria	89.37	89.37.1 – 89.37.2
47	Fondo Oculare	95.1	95.09.1

PRESTAZIONI IN RICOVERO ORDINARIO

Numero	Prestazione	Codice Intervento	Codice Diagnosi
48	Intervento protesi d'anca	81.51 - 81.52 - 81.53	

PRESTAZIONI IN DAY HOSPITAL//DAY SURGERY

Numero	Prestazione	Codice Intervento	Codice Diagnosi
49	Cataratta	13.0	

E. Visite specialistiche di maggior impatto (numero prestazioni = 6)

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Numero	**Prestazione**	**Codice ICD9-CM**	***Codice Nomenclatore***
50	Visita dermatologica	89.7	89.7
51	Visita oculistica	95.0	95.02
52	Visita otorinolaringoiatrica	89.7	89.7
53	Visita ortopedica	89.7	89.7
54	Visita urologica	89.7	89.7
55	Colloquio psichiatrico	94.1	94.19.1

F. Altre Prestazioni (numero prestazioni = 45)

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Numero	**Prestazione**	**Codice ICD9-CM**	***Codice Nomenclatore***
56	Radiografia del capo	87.0	87.17.1
57	Radiografia del torace	87.44	87.44.1
58	Clisma opaco semplice e con doppio contrasto	87.64	87.65.1 – 87.65.2
59	Radiografia completa del tubo digerente	87.6	87.61
60	Urografia endovenosa	87.73	87.73
61	Radiografia ossea e delle articolazioni	87.2 - 88.2 - 88.3	87.22 – 87.23 – 87.24 – 87.29 - 88.21 – 88.22 – 88.23 – 88.26 – 88.27 – 88.28 – 88.29.1 – 88.29.2 - 88.31
62	Radiografia dell'addome	88.0 - 88.1	88.19
TC CON/ SENZA MEZZO DI CONTRASTO			
63	Massiccio facciale	88.38	87.03.3 – 87.03.2
64	Collo	88.38	87.03.8 – 87.03.7
65	Arcate dentarie (dental scan)	88.38	87.03.4
66	Orecchio	88.38	87.03.6 – 87.03.5
67	Ghiandole salivari	88.38	87.03.9
68	Rene	87.71	87.71 – 87.71.1
69	Arti superiori e inferiori	88.38	88.38.4 -88.38.3 - 88.38.7 -88.38.6
RISONANZA MAGNETICA			
70	Torace e miocardio	88.92	88.92 - 88.92.1
71	Muscoloscheletrica	88.94	88.94.1 – 88.94.2
72	Colonna vertebrale	88.93	88.93 – 88.93.1
ECOGRAFIA			
73	Toracica	88.73	88.73.3
74	Capo e collo	88.71	88.71.4

DERMATOLOGIA			
75	Test allergologici	V72.7	91.90.1 -91.90.2 – 91.90.3 – 91.90.4 – 91.90.5 – 91.90.6
GASTROENTEROLOGIA			
76	Visita gastroenterologica	89.7	89.7
PNEUMOLOGIA			
77	Visita pneumologica	89.7	89.7
NEUROLOGIA			
78	Elettroencefalogramma	89.14	89.14
79	Elettromiografia	93.08	93.08.1
OCULISTICA			
80	Campo visivo	95.05	95.05
81	Fluorangiografia	95.12	95.12
OTORINO			
82	Impedenzometria	20.39	95.42
83	Potenziali evocati	20.39	89.15.1
84	Test vestibolare	95.44 - 95.45 - 95.46	95.44.1 -95.44.2 - 95.45
OSTETRICIA E GINECOLOGIA			
85	Isteroscopia	68.12	68.12.1
ORTOPEDIA			
86	Artroscopia	80.20	Non presente nel Nomenclatore
RIABILITAZIONE			
87	1° Visita riabilitativa	89.7	89.7
88	Respiratoria	V57.0	93.18
89	Motoria	V57.1	93.11.1 – 93.11.2 – 93.11.3 - 93.11.4 93.11.5
90	Logopedia	V57.3	93.72.1 – 93.72.2
91	Ortottica	V57.4	93.78.1 - 93.78.2
ENDOCRINOLOGIA			
92	Visita endocrinologica	89.7	89.7

PRESTAZIONI IN RICOVERO ORDINARIO			
Numero	**Prestazione**	**Codice Intervento**	**Codice Diagnosi**
93	Interventi chirurgici Polmone	32 - 33	
94	Interventi chirurgici Colon	46	
95	Tonsillectomia	28.2 – 28.3	

PRESTAZIONI IN DAY HOSPITAL//DAY SURGERY			
Numero	**Prestazione**	**Codice Intervento**	**Codice Diagnosi**
96	Biopsia percutanea del fegato	50.11	
97	Legatura e stripping di vene	38.5	
98	Emorroidectomia	49.46	
99	Riparazione ernia inguinale	53.00 - 53.10	
100	Decompressione tunnel carpale	04.43	

Per le prestazioni sopra elencate, il tempo massimo di attesa individuato dalla regione dovrà essere garantito per il novanta per cento dei pazienti, a prescindere dall'individuazione delle priorità di accesso alle medesime, che comunque andranno a garantire classi di priorità con un arco temporale minore rispetto a quello evidenziato, in coerenza e in analogia con quanto già stabilito dall'Accordo Stato-regioni dell'11 luglio 2002 per alcune prestazioni ambulatoriali e di ricovero.

Per le prestazioni evidenziate in grigio le regioni potranno rinviare l'inserimento nei piani attuativi aziendali alla conclusione di un'attività di monitoraggio da condursi a cominciare dal secondo semestre 2006 e coordinata a livello nazionale dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR). Il monitoraggio permetterà di valutare la variabilità dei tassi di accesso e di rilevare le criticità del sistema dell'offerta, tali da rendere necessari interventi sulla organizzazione specifica delle attività, anche in considerazione del fatto che alcune sono molto a rischio di inappropriatezza. Il monitoraggio avrà la durata del presente Piano prevedendo rapporti con cadenza annuale.

4. *Diretta applicabilità dei tempi fissati a livello nazionale in caso di inerzia regionale.*

In caso di mancata adozione del Piano regionale attuativo, nei programmi attuativi aziendali trovano diretta applicazione i tempi desumibili dai parametri temporali determinati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro novanta giorni dalla stipula della presente intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

5. *Programmi attuativi aziendali delle Aziende unità sanitarie locali.*

Entro novanta giorni dall'adozione del Piano attuativo regionale, le aziende unità sanitarie locali adottano un programma attuativo aziendale.

Fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il programma attuativo aziendale provvede a recepire i tempi massimi di attesa — in attuazione della normativa regionale in materia ed in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 — per le prestazioni di cui al paragrafo 3 del presente Piano nazionale.

Nel programma, sentite le organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza medica e i rappresentanti delle associazioni dei pazienti e dei consumatori, sono definite le misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente.

Il programma prevede la specificazione delle strutture nell'ambito delle quali i tempi massimi di attesa sono garantiti, nonché le modalità con le quali è garantita la diffusione dell'elenco delle strutture suddette, utilizzando gli strumenti di comunicazione disponibili, con particolare riferimento alle carte dei servizi, nonché prevedendo la diffusione delle suddette informazioni anche presso strutture di abituale accesso dei cittadini (farmacie, ambulatori di medicina generale e di pediatri di libera scelta etc.).

6. *Vincolo delle risorse per il piano di contenimento e CUP.*

Le regioni si impegnano a destinare una quota delle risorse di cui all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'art. 1, comma 34-*bis*, della medesima legge, per il perseguimento degli obiettivi del presente Piano nazionale, riservando una parte degli importi alla realizzazione di un sistema che assicuri al cittadino la possibilità di prenotare le prestazioni tramite un Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio. Le risorse vincolate sono indicate nella seguente tabella:

TABELLA

RISORSE VINCOLATE PER IL PIANO NAZIONALE DI CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA, A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 34 E 34-*BIS* DELLA LEGGE N. 662/1996 PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2006-2007-2008.

	Totale risorse	Di cui per le attività di Centro unico di prenotazione
	Euro	Euro
Piemonte	11.072.817	3.690.939
Valle d'Aosta	315.319	105.106
Lombardia	24.012.382	8.004.127
Provincia autonoma di Bolzano	1.215.393	405.131
Provincia autonoma di Trento	1.271.497	423.832
Veneto	12.038.024	4.012.675
Friuli-Venezia Giulia	3.097.708	1.032.569
Liguria	4.086.088	1.362.029
Emilia-Romagna	10.584.021	3.528.007
Toscana	9.249.520	3.083.173
Umbria	2.201.188	733.729
Marche	3.895.809	1.298.603
Lazio	13.558.104	4.519.368
Abruzzo	3.325.900	1.108.633
Molise	830.349	276.783
Campania	14.921.202	4.973.734
Puglia	10.429.273	3.476.424
Basilicata	1.541.453	513.818
Calabria	5.202.319	1.734.106
Sicilia	12.913.890	4.304.630
Sardegna	4.237.745	1.412.582
Italia	150.000.000	50.000.000

7. *Flusso informativo.*

In applicazione della lettera *e)* del comma 280 dell'articolo della legge finanziaria 2006, per l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, vengono previsti un monitoraggio di sistema del fenomeno liste di attesa, un monitoraggio specifico delle prestazioni di cui al paragrafo 3 ed un monitoraggio delle eventuali sospensioni delle attività di prenotazione.

7.1. Monitoraggio di sistema.

Al fine di poter monitorare l'attuazione dell'appropriata erogazione delle prestazioni, il flusso informativo nell'ambito del Sistema informativo sanitario deve prevedere una procedura di rilevazione in grado di differenziare le prenotazioni delle prestazioni in funzione della classe di priorità assegnata e dell'urgenza.

Per meglio garantire la tempestività nell'accesso alle prestazioni, in particolare per i pazienti che presentano situazioni più critiche relativamente a stato di salute e/o di sofferenza, è opportuno prevedere l'uso sistematico delle classi di priorità definite in coerenza con i criteri indicati a livello nazionale per governare l'accesso alle prestazioni, come già indicato dall'Accordo dell'11 luglio 2002, anche per permettere, a livello di monitoraggio, di differenziare le prenotazioni in funzione della classe di priorità assegnata.

In attesa di futuri sviluppi dei sistemi informativi, che permetteranno rilevazioni sistematiche dei dati sui tempi di attesa in modalità continua, il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali si deve basare sulla rilevazione trimestrale in un periodo indice stabilito a livello nazionale a partire dal 1º gennaio 2007. In una prima fase il periodo indice farà riferimento ad un'unica giornata; successivamente diventerà settimanale.

In prima applicazione, nell'anno 2006, tenuto conto della sperimentazione già condotta, le prestazioni ambulatoriali da monitorare sono le seguenti: ecografia addome, ecodoppler dei tronchi sovraortici e dei vasi periferici, esofago-gastro-duodenoscopia, RMN della colonna, RMN cerebrale, TAC cerebrale, TAC dell'addome, all'interno delle aree di priorità definite sopra, visita cardiologia, visita oculistica, visita ortopedica, secondo quanto definito dal paragrafo 3.

A partire dal 1º gennaio 2007 il numero di prestazioni da monitorare verrà incrementato nell'ambito dell'elenco di cui al paragrafo 3, secondo un protocollo definito con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Gli standard di riferimento potranno variare a seconda che vengano utilizzate le classi di priorità o meno, sulla base di quanto indicato dal medico prescrittore sulla ricetta inerente la prestazione da erogare.

In considerazione del fatto che le regioni hanno facoltà di non utilizzare sistemi di prenotazione che tengano conto delle classi di priorità per le prestazioni programmabili e che le classi A (entro dieci giorni) e B (trenta giorni per le visite e entro sessanta giorni per le prestazioni strumentali) previste nell'Accordo dell'11 luglio 2002 comprendono le prestazioni per le quali l'accesso prioritario è connotato da criteri di appropriatezza tali da raccomandare, entro tempi ravvicinati, l'erogazione della prestazione ad una determinata percentuale di soggetti, a livello nazionale si adotta la seguente metodologia:

tempo massimo di attesa per le visite specialistiche: trenta giorni;

tempo massimo di attesa per le prestazioni diagnostiche: sessanta giorni;

il valore soglia è l'80%, nel senso che l'indicatore si ritiene soddisfatto se almeno l'80% dei cittadini ottiene una prenotazione che si colloca al di sotto del tempo massimo di attesa.

In relazione a tale metodologia, con periodicità annuale, entro il 31 dicembre, l'ASSR, sentita la Commissione nazionale sull'appropriatezza, rivede il valore soglia di ciascuna delle prestazioni oggetto di monitoraggio, sulla scorta di evidenze relative all'appropriatezza degli accessi, rilevate attraverso esperienze regionali, ricerche e monitoraggi, al fine di garantire un'offerta ottimale rispetto ai reali bisogni di salute ed evitare spreco di risorse e contenziosi ingiustificati.

Se invece sono utilizzate le classi di priorità, come previste nell'Accordo dell'11 luglio 2002, gli indicatori e le soglie sono i seguenti:

pazienti codificati come classe A: tempo massimo di attesa dieci giorni; valore soglia: 90%;

pazienti codificati come classe B: tempo massimo di attesa trenta giorni per le visite specialistiche, sessanta giorni per le prestazioni diagnostiche; valore soglia: 80%;

pazienti codificati come classe C: tempo massimo di attesa centottanta giorni; valore soglia: 100%.

In relazione a tale metodologia, con periodicità annuale, entro il 31 dicembre, l'ASSR, sentita la Commissione nazionale sull'appropriatezza, rivede i valori soglia di ciascuna classe di priorità delle prestazioni oggetto di monitoraggio, sulla scorta di evidenze relative all'appropriatezza degli accessi, rilevate attraverso esperienze regionali, ricerche e monitoraggi, al fine di garantire un'offerta ottimale rispetto ai reali bisogni di salute ed evitare spreco di risorse e contenziosi ingiustificati.

Sono oggetto di verifica esclusivamente le prime visite e le prime prestazioni diagnostiche/terapeutiche, ovvero quelle che rappresentano il primo contatto del paziente con il sistema relativamente al problema di salute posto e le prestazioni urgenti differibili.

Sono quindi escluse dal monitoraggio tutte le prestazioni urgenti non differibili (che devono trovare risposta entro poche ore), le prestazioni successive al primo accesso e programmate dallo specialista che ha già preso in carico il paziente (comprese le prestazioni di 2º e 3º livello rese a pazienti a cui è già stato fatto un inquadramento diagnostico che necessitano di approfondimento), i controlli successivi, le prestazioni di screening.

Per quanto attiene alla rappresentazione dei risultati dei monitoraggi, si utilizzeranno le metodologie già validate negli anni scorsi dal Gruppo tecnico istituito presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali. I risultati del monitoraggio saranno validati dal Comitato ex art. 9 di cui all'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

Per quanto attiene ai ricoveri, per la periodica rilevazione dei tempi di attesa, è obbligatorio l'utilizzo delle agende di prenotazione dei ricoveri nel formato e con le modalità previste nel documento prodotto dal Mattone «Tempi di attesa» (linee guida per la agende di prenotazione dei ricoveri ospedalieri programmabili), tenuto conto di quanto già disciplinato dall'art. 3, comma 8 della legge n. 724/1994, che prevede l'obbligo delle aziende sanitarie locali, dei presidi ospedalieri delle aziende ospedaliere di tenere il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri.

La rilevazione sarà effettuata con cadenze e procedure da definire in modo simile a quanto già attuato nelle sperimentazioni svolte. Rispetto a quanto già previsto, si ritiene di apportare delle leggere modifiche ai parametri, per ridurre il numero di tempi massimi previsti a quelli già considerati dall'Accordo dell'11 luglio 2002, come di seguito riportato:

intervento chirurgico per cancro della mammella: entro trenta giorni per il 100% dei pazienti (come in precedenza);

intervento chirurgico per cancro del colon-retto: entro trenta giorni per il 100% dei pazienti (come in precedenza);

intervento per protesi d'anca: entro novanta giorni per il 50% dei pazienti, entro centottanta giorni per il 90% dei pazienti;

coronarografia: entro sessanta giorni per il 50% dei pazienti, entro centottanta giorni per il 100% dei pazienti (in precedenza erano centoventi giorni per il 90%).

Anche in questo caso l'indicatore da utilizzare è la percentuale dei cittadini che ottiene l'ammissione al ricovero programmato entro i tempi massimi sopra indicati dal giorno dell'inserimento nell'Agenda dei ricoveri programmati.

Dal 1º gennaio del 2007 le regioni garantiscono l'inserimento nella Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) di due nuovi campi: data di prenotazione e classe di priorità (qualora abbia adottato tale modalità di ammissione al ricovero); queste informazioni permetteranno una lettura a tutto campo del fenomeno dei tempi di attesa per i ricoveri.

7.2. Monitoraggio specifico.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario, viene istituito un flusso informativo relativo

alla raccolta trimestrale di dati sulle prestazioni di cui al paragrafo 3 erogate presso le strutture indicate nei programmi attuativi aziendali, con la rilevazione, per le strutture coinvolte e per singola prestazione, del numero delle prestazioni erogate e dei relativi tempi di attesa, nonché la percentuale di prestazioni effettuate con un tempo di attesa superiore al massimo stabilito.

7.3. Monitoraggio delle sospensioni delle attività di prenotazione.

Il comma 282 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006 stabilisce che alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono adottare, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'art. 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è ammessa perché legata a motivi tecnici. Di tutte le sospensioni va informato, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2002.

8. *Certificazione da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).*

Le regioni si impegnano a trasmettere entro novanta giorni dalla stipula della presente intesa al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 i Piani regionali attuativi del presente Piano.

Il Comitato predispone una linea guida per la metodologia di certificazione degli adempimenti dei piani regionali, che tiene conto di quanto il piano regionale è coerente con il Piano nazionale sulla base delle linee guida del Comitato, con particolare attenzione alle parti riguardanti l'individuazione dei seguenti punti all'interno dei Piani regionali:

interventi per fissazione dei tempi di attesa;

realizzazione dell'obiettivo dei CUP;

modalità con cui i programmi attuativi aziendali saranno oggetto di monitoraggio e valutazione.

In particolare quest'ultimo punto appare irrinunciabile, in quanto la mancanza di monitoraggio e valutazione impedirebbe alle regioni di fornire al Comitato le informazioni necessarie alla certificazione. I risultati della valutazione del Piano regionale saranno comunicati ai referenti regionali con i quali si concorderà il percorso da seguire.

9. *Ruolo della Commissione nazionale sull'appropriatezza.*

La Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, la cui istituzione è prevista dal comma 283 della legge finanziaria 2006 svolge, nell'ambito delle attività di cui al presente Piano, la promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale.

10. *Ruolo dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.*

I compiti dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali sono quelli già previsti dagli Accordi Stato-regioni precedenti in materia, nonché quelli fissati dall'art. 1, comma 308 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

06A03885

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 28 marzo 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, nell'adunanza del 5 dicembre 2005;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico integrato, nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 21 febbraio 2006;

Preso atto del parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'università, ufficio I, con nota del 17 marzo 2006;

Decreta:

Articolo unico

Nel titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria» dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il comma 3 dell'art. 23 assume la seguente nuova formulazione:

«3. Rientrano tra le strutture dell'Università Cattolica il Centro di ricerche e formazione ad alta tecnologia nelle scienze biomediche «Giovanni Paolo II» con sede in Campobasso e il Centro di ricerche biotecnologiche con sede in Cremona, l'organizzazione e il funzionamento dei quali saranno disciplinati dal regolamento generale di Ateneo in armonia con i principi del presente statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 marzo 2006

Il rettore: ORNAGHI

06A03889

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 aprile 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2099
Yen	143,22
Lira cipriota	0,5762
Corona ceca	28,623
Corona danese	7,4619
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69380
Fiorino ungherese	267,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9740
Corona svedese	9,3669
Tallero sloveno	239,63
Corona slovacca	37,550
Franco svizzero	1,5756
Corona islandese	88,93
Corona norvegese	7,8575
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3245
Nuovo leu romeno	3,5006
Rublo russo	33,5380
Nuova lira turca	1,6275
Dollaro australiano	1,6616
Dollaro canadese	1,3878
Yuan cinese	9,6840
Dollaro di Hong Kong	9,3856
Rupia indonesiana	10867,93
Won sudcoreano	1155,45
Ringgit malese	4,4385
Dollaro neozelandese	1,9904
Peso filippino	61,947
Dollaro di Singapore	1,9436
Baht tailandese	46,144
Rand sudafricano	7,4351

Cambi del giorno 11 aprile 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2105
Yen	143,73
Lira cipriota	0,5764
Corona ceca	28,550
Corona danese	7,4627
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69390
Fiorino ungherese	264,96
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9340
Corona svedese	9,3345
Tallero sloveno	239,58
Corona slovacca	37,365
Franco svizzero	1,5776
Corona islandese	89,74
Corona norvegese	7,8225
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3249
Nuovo leu romeno	3,4912
Rublo russo	33,5420
Nuova lira turca	1,6210
Dollaro australiano	1,6560
Dollaro canadese	1,3864
Yuan cinese	9,6973
Dollaro di Hong Kong	9,3924
Rupia indonesiana	10888,45
Won sudcoreano	1155,79
Ringgit malese	4,4407
Dollaro neozelandese	1,9855
Peso filippino	61,990
Dollaro di Singapore	1,9554
Baht tailandese	46,082
Rand sudafricano	7,4358

Cambi del giorno 12 aprile 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2125
Yen	143,22
Lira cipriota	0,5764
Corona ceca	28,572
Corona danese	7,4624
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69165
Fiorino ungherese	265,21
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9254
Corona svedese	9,3285
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	37,385
Franco svizzero	1,5727
Corona islandese	92,37
Corona norvegese	7,8263
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3115
Nuovo leu romeno	3,4896
Rublo russo	33,5760
Nuova lira turca	1,6275
Dollaro australiano	1,6582
Dollaro canadese	1,3883
Yuan cinese	9,7146
Dollaro di Hong Kong	9,4062
Rupia indonesiana	10921,59
Won sudcoreano	1165,21
Ringgit malese	4,4535
Dollaro neozelandese	1,9720
Peso filippino	62,177
Dollaro di Singapore	1,9549
Baht tailandese	46,235
Rand sudafricano	7,4335

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A03997 - 06A03998 - 06A03999

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-092) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.